

ALESSANDRO VOLPI

RIBELLI SENZA POLITICA. LE VICENDE DI UN
TERMINE NEI DIZIONARI ITALIANI
DELL'OTTOCENTO

ESTRATTO

da

ARCHIVIO STORICO ITALIANO

2019/3 ~ a. 177 n. 661



Leo S. Olschki Editore
Firenze

ARCHIVIO STORICO ITALIANO

FONDATO DA G. P. VIEUSSEUX

E PUBBLICATO DALLA

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA

2 0 1 9

DISP. III



LEO S. OLSCHKI EDITORE

FIRENZE

2019

ARCHIVIO STORICO ITALIANO

Direttore : GIULIANO PINTO

Vicedirettori :

RENATO PASTA, SERGIO TOGNETTI

Comitato di Redazione :

MARIO ASCHERI, DUCCIO BALESTRACCI, GIANLUCA BELLÌ, FULVIO CONTI,
RITA MAZZEI, MAURO MORETTI, ROBERTO PERTICI,
MAURO RONZANI, LORENZO TANZINI,
DIANA TOCCAFONDI, ANDREA ZORZI

Segreteria di Redazione :

ENRICO FAINI, CLAUDIA TRIPODI, VERONICA VESTRI

Comitato scientifico :

MARIA ASENJO GONZALEZ, MAXINE BERG, JEAN BOUTIER, RINALDO COMBA,
ELISABETH CROUZET-PAVAN, FULVIO DELLE DONNE, RICHARD A. GOLDTHWAITE,
ALLEN GRIECO, CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER, THOMAS KROLL,
JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, HALINA MANIKOWSKA, ROSALIA MANNO,
LUCA MANNORI, SIMONETTA SOLDANI, THOMAS SZABÓ

Direzione e Redazione: Deputazione di Storia Patria per la Toscana
Via dei Ginori n. 7, 50123 Firenze, tel. 055 213251
www.deputazionetoscana.it

INDICE

Anno CLXXVII (2019)

N. 661 - Disp. III (luglio-settembre)

Memorie

- MICHAEL E. BRATCHEL, *Syndication and the Office of the Sindaco Maggiore in Fifteenth-century Lucca* Pag. 437
- RITA MAZZEI, *All'ombra di un'amicizia. Percorsi di circolazione libraria fra Italia e Francia, e viceversa, nella seconda metà del Cinquecento* » 479
- ALESSANDRO VOLPI, *Ribelli senza politica. Le vicende di un termine nei dizionari italiani dell'Ottocento* » 519

Discussioni

- ALBERTO COTZA, *A proposito della nuova edizione delle Passioni di San Miniato* » 565

Recensioni

- MARCO MURESU, *La moneta "indicatore" dell'assetto insediativo della Sardegna bizantina (secoli VI-XI)* (SERGIO TOGNETTI) » 577
- Cultures of Voting in Pre-modern Europe*, edited by Serena Ferrente, Lovro Kunčević, Miles Pattenden (CAROLE MABBOUX) » 580

segue nella 3ª pagina di copertina

ARCHIVIO STORICO ITALIANO

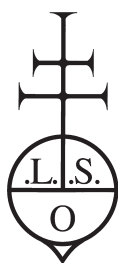
FONDATO DA G. P. VIEUSSEUX

E PUBBLICATO DALLA

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA

2 0 1 9

DISP. III



LEO S. OLSCHKI EDITORE

FIRENZE

2019

La rivista adotta per tutti i saggi ricevuti un sistema di Peer review. La redazione valuta preliminarmente la coerenza del saggio con l'impianto e la tradizione della rivista. I contributi che rispondono a tale criterio vengono quindi inviati in forma anonima a due studiosi, parimenti anonimi, esperti della materia. In caso di valutazione positiva la pubblicazione del saggio è comunque vincolata alla correzione del testo sulla base delle raccomandazioni dei referee.

Oltre che nei principali cataloghi e bibliografie nazionali, la rivista è presente in ISI Web of Knowledge (Art and Humanities Citations Index); Current Contents, Scopus Bibliographie Database, ERIH, Jstor. La rivista è stata collocata dall'Anvur in fascia A ai fini della V.Q.R. e dell'Abilitazione nazionale, Aree 8 e 11.

Alessandro Volpi

Ribelli senza politica. Le vicende di un termine nei dizionari italiani dell'Ottocento

1. UNA BREVE DICHIARAZIONE DI INTENTI. – Questo lavoro intende prendere in esame, sia pur in maniera molto generale e non esaustiva, come il termine ribelle e i vocaboli ad esso riconducibili sono stati definiti da alcuni dei principali dizionari della prima metà dell'Ottocento, una fase durante la quale lo sforzo di costruzione di una lingua nazionale è stato particolarmente intenso, ma che pare essere avvenuto senza una specifica attenzione ai lessici della politica, persino ad opera di autori fortemente politicizzati. In tale ottica è stato assai utile riprendere elementi contenuti nell'introduzione del volume di A. Chiavistelli, A.M. Banti, L. Mannori, M. Meriggi, *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, edito da Laterza nel 2011, scegliendo come chiave interpretativa la storia delle parole, piuttosto che la storia dei concetti, così come concepita da più autori, a partire dai fondamentali studi di Reinhardt Koselleck¹ e dai lavori di Sandro Chignola e Giuseppe Duso² e riassunta in maniera chiara nel contributo di Paolo D'Angelo al *Dizionario degli studi culturali* di Michele Cometa.³ Il tentativo è stato quello di applicare al termine *ribelle* le prospetti-

A. VOLPI è professore associato di storia contemporanea presso l'Università di Pisa (alessandro.volpi@unipi.it).

¹ In particolare *Il vocabolario della modernità*, Bologna, il Mulino, 2009 e lo scritto dedicato al *progresso* preparato insieme a C. Meier e pubblicato in Italia da Marsilio nel 1991.

² *Storia dei concetti e filosofia politica*, Milano, Franco Angeli, 2008.

³ *Dizionario degli studi culturali*, Roma, Meltemi, 2004, pp. 389-397.

ve metodologiche di Febvre⁴ e di Starobinski,⁵ attenti in modo diverso alle mutue dipendenze fra parole e concetti, con le prime capaci di ritagliarsi una propria autonomia e dunque di innescare processi storici, inserendo anche un'analisi comparata della definizione giuridica del medesimo termine. L'utilizzo dei Dizionari ottocenteschi come fonte principale, nella prospettiva della appena citata storia delle parole, consente di far emergere infatti la notevole distanza esistente fra la definizione dei contenuti dei termini relativi alla ribellione e il loro significato politico che si presenta molto incerto ed episodico, inghiottito da una ricorrente serie di citazioni storiche appartenenti al trapassato remoto e spesso associate a riferimenti, altrettanto ridondanti – quasi un canone –, alle sacre scritture. La già ricordata costruzione linguistica nazionale, di chiara matrice pedagogica, in questo senso tende a prevalere su altre dimensioni culturali, rappresentando nel caso della *ribellione* uno stato d'animo emotivo, facilmente identificabile e, nella sostanza, tanto retoricamente deplorevole e immorale quanto innocuo sul versante della reale pericolosità sociale perché privo di una reale organizzazione e in qualche modo isolabile o correggibile. Le parole risultano uno strumento comune, linguisticamente ben congegnato, in grado di dar corpo ad una appartenenza letteraria condivisa e a precisi ammonimenti morali, ma non certo ad una visione politica organica, autonoma rispetto alle evocazioni e alle suggestioni della letteratura, a partire da quella sacra. Sono scarsissime le tracce coeve e gli scenari ribelli tendono a prescindere dalle nuove rivoluzioni essendo, al contrario, intimamente legati all'idea del peccato e della disobbedienza plurisecolare. Anche per una simile ragione le voci dei dizionari faticano a dialogare con i testi giuridici che, cercando fattispecie concrete e contemporanee, le trovano in casi ben più limitati e circoscritti di resistenza all'autorità, quasi sempre declinata come atto del singolo, al di fuori di una idea più generale e sociale di ribellione. In tale punto, nella sottolineatura della dimensione strettamente individuale dei reati,

⁴ *Civiltà, evoluzione di un termine e di un gruppo di idee*, in Id., *Problemi di metodo storico*, Torino, Einaudi, 1976, pp. 5-45.

⁵ *Le mot civilisation* in Id., *Le remède dans le mal. Critique et légitimation de l'artefice à l'âge des Lumières*, Paris, Gallimard, 1989, pp. 10-59.

esiste, in realtà, l'unico elemento di contatto tra norme e lingua, che si differenziano poi proprio per l'eccessiva indeterminatezza della ribellione descritta dai dizionari.

Alla luce di questa impostazione storiografica, non sono stati utilizzati gli strumenti della *politolinguistica* così come espressi da Lorella Cedroni che individua in tale disciplina, in cui si legano in forma interdisciplinare filosofia politica, sociologia, scienza politica, storia e psicologia sociale, il mezzo per operare una analisi critica del discorso, secondo un'ottica molto proficua ma poco applicabile al caso in esame,⁶ mentre sono stati assai utili il volume di Vittorio Coletti, dedicato all'italiano letterario, attentissimo alla storia delle parole,⁷ e quello di Gianrico Carofiglio, che inserisce, efficacemente, tra le parole studiate quella di *ribellione*.⁸ Occorre rimarcare, in apertura, poi due ulteriori notazioni metodologiche. La prima è relativa all'arco temporale scelto che si ferma agli anni Sessanta dell'Ottocento, prima che prendesse forma lo sforzo di maggiore specializzazione linguistica operato da Dizionari di settore, come nel caso del *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo* di Giulio Rezasco, pubblicato a Firenze da Le Monnier nel 1881, perché con la comparsa di tali testi il processo di costruzione di una lingua, in cui gli elementi letterariamente e moralmente evocativi erano predominanti anche nella scelta degli esempi da utilizzare, tendeva ad indebolirsi. Veniva meno così anche la definizione di vocaboli largamente immuni dalla contemporaneità, come era accaduto nel caso, appunto, del termine *ribellione*. La seconda riguarda il criterio di scelta delle fonti che si è basato sul loro grado di diffusione – si è teso, in altre parole, a prediligere quei testi che hanno goduto di maggiore circolazione anche se, talvolta, di minor peso scientifico – e sulla loro prerogativa di fornire elementi di de-

⁶ *Politolinguistica, L'analisi del discorso politico*, Roma, Carocci, 2014.

⁷ *Storia dell'italiano letterario. Dalle origini al Novecento*, Torino, Einaudi, 2000.

⁸ *La manomissione delle parole*, Milano, Rizzoli, 2013. Ulteriori elementi di riferimento metodologico sono stati tratti da J. LEONHARD, *Linguaggio ideologico e linguaggio politico: all'origine del termine "liberale" in Europa*, «Ricerche di storia politica», 1/2004, pp. 25-57, dal volume *L'Italiano della politica e la politica per l'italiano*, a cura di R. Librandi e R. Pino, Firenze, Franco Cesati editore, 2016, e dal prezioso lavoro di M.V. CATANZAITI, *Menzogna e potere*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIX, 2010, pp. 41-67.

finizione del termine ribelle non contenuti in altre opere; da questo punto di vista, si è inserito il maggior numero possibile di citazioni in grado di ampliare il ventaglio dei significati attribuitigli e capaci di restituire la visione ad essi sottesa.

2. CONTRO OGNI AUTORITÀ

A chi poi chiedesse il perché del titolo di ribelle di cui mi fregio, risponderai averlo assurdo per questa ragione semplicissima, che tutta la mia vita fu una lotta continua con ciò che il volgo denomina autorità e io chiamo oppressione. La voce ribelle suona per me difensore animoso della giustizia e del vero. Guai all'umana razza se non ci fossero ribelli nel mondo! Chi tratterrebbe i regnanti da ogni maggior sopruso? E chi sforzerebbe a quando a quando a migliorar alcun poco le condizioni dei popoli? Ai quali nulla è concesso mai volontari. Se l'umanità progredisce, se la libertà anziché soccombere al tutto si fa strada al continuo fra le nazioni, va ciò dovuto principalmente agli sforzi magnanimi dei ribelli.⁹

Così scriveva a Tours, il primo febbraio del 1857, Giuseppe Ricciardi, mazziniano esiliato, sensibile al socialismo francese, anticlericale convinto e soprattutto editore nel 1832, a Napoli, del «Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti», una delle più importanti riviste italiane di inizio Ottocento. Si trattava della premessa alle sue *Memorie autografe d'un ribelle*, uscite poi nel 1873, in cui emergeva bene l'indole salottiera e, al contempo, sovversiva di Ricciardi, secondo la felice definizione di Carlo Dionisotti,¹⁰ destinata a caratterizzare le diverse esperienze del personaggio che, qualificandosi orgogliosamente e, forse in maniera un po' confusa, come ribelle, metteva in luce sia la centralità di questo termine nel lessico ottocentesco sia le difficoltà a tradurlo in contenuti non ossificati dalla retorica del passato e non viziati da una eccessiva genericità, così pronunciata da ricondurlo ad uno mero stato emo-

⁹ *Memorie autografe d'un ribelle ovvero Prolegomeni del fuoriuscito Giuseppe Ricciardi*, Milano, Natale Battezzati editore, 1873, p. 1.

¹⁰ C. DIONISOTTI, *Ricordi della scuola italiana*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1998, p. 199. Sul personaggio cfr. M. PETRUSEWICZ, *Giuseppe Ricciardi, ribelle, romantico europeo*, in *Stato e società nel Regno delle Due Sicilie alla vigilia del 1848. Personaggi e problemi*, a cura di R. De Lorenzo, «Archivio Storico per le Province napoletane», CXVII, 1999, pp. 235-261.

tivo. In realtà, l'incipit di Ricciardi alle proprie memorie ricordava molti dei termini utilizzati nei diversi Dizionari italiani che, rispetto al lemma ribelle, presentavano similitudini interessanti, facendo emergere una notevole continuità e un'altrettanto marcata distanza dai temi del dibattito politico coevo, ma tendeva a riconoscergli un valore positivo e uno spiccato fascino quasi del tutto assenti in tali dizionari.

Il primo dato infatti che merita di essere sottolineato è rintracciabile nella ricorrente definizione di ribelle come di colui che si oppone all'autorità costituita e che induce altri a farlo. Già il *Vocabolario degli accademici della Crusca* pubblicato a Venezia nel 1686, che riprendeva in larga misura quello edito nel 1623, indicava come ribelle «chi ha offeso la maestà del suo principe o della repubblica» e intendeva il verbo ribellare come «far partire altri dall'obbedienza del principe o della repubblica, e sollevarlo lor contro»,¹¹ volgariz-

¹¹ *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Venezia, per Francesco Tramontino, 1686, p. 744. Il *Memoriale della lingua italiana*, redatto da Giacomo Pergamini e stampato a Venezia da Giovanni Cagnolini nel 1688 qualificava il verbo ribellare come l'atto di «commuovere a tumulto e disobbedienza contro il tuo signore» (p. 362). Nel *Compendio del Vocabolario degli Accademici della Crusca*, edito a Firenze da Domenico Maria Manni nel 1739, comparivano, in relazione ai termini ribelle e ribellione, le stesse voci delle precedenti edizioni della Crusca senza alcuna differenza (p. 65). Nel testo *Della storia ecclesiastica, contenente la seconda e terza parte della Storia dell'ottavo secolo della Chiesa* (Giunchi, 1777, IV, p. 234) si leggeva la definizione «ribelle delle leggi de' Padri e degli Imperadori», dizione identica a quella utilizzata cinque anni più tardi nella *Storia ecclesiastica di Monsignor Claudio Fleury*, tradotto dal francese dal Signor Gasparo Gozzi (Pazzini e Carli, 1778, p. 64). Un'efficace sintesi di queste definizioni fu espressa dal medico Orazio Maria Pagani in una delle note preparate all'edizione vicentina del *Manuale di Epitteto*: «perfido e sleale è veramente colui che getta da sé quelle cose colle quali sole può essere ad altri giovamento. Se il filosofo non ha altro mezzo onde rendersi utile alla patria e agli amici che la virtù, e se mosso da desiderio di giovarla egli abbandona questa per cercar altre maniere d'esserle vantaggioso, egli diventa sul fatto perfido e sleale. Anzi, potrebb'esser chiamato ribelle; poiché con tal nome viene designato colui che manca di fede al sovrano, e di suddito, ch'ei era, gli è diventato nemico, delitto il più grave che possa commetter l'uomo in società» (*Il Manuale di Epitteto*, Vicenza, Turra, 1786, p. 130). Sul tema dell'uso del termine ribelle in varie fasi storiche, oltre al volume di E.J. HOBBSBAWN, *I ribelli*, Torino, Einaudi, 1966, si vedano A. DE BENEDICTIS, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2013, R. LAUDANI, *Critical Dialogue. Disobedience in Western Political Thought: A Genealogy and The Plebeian Experience: A Discontinuous History of Political Freedom*, «Perspectives on politics», XIII, 2015, pp. 1117-1121, C. MORNESE – G. BURATTI, *Banditi e ribelli dimenticati*, Milano, Lampi di stampa, 2006, in particolare l'introduzione. Restano molto utili, sia pur avendo un'ovvia natura diversa, i contributi di Ernest Junger e di Georges Palante.

zando un canone, già definito dai repertori ufficiali della Crusca, che sarebbe rimasto in uso ancora per larga parte dell'Ottocento, a testimonianza di una sostanziale estraneità di una simile voce dei dizionari al mutare dei contesti storico-politici e della già accennata, evidente genericità; in molti testi, infatti, come in quelli dei cruscanti, non si dedicava pressoché alcuna cura a definire quale fosse il potere legittimo contro cui si agitava il ribelle né, tantomeno, a collocarlo temporalmente. Solo per citare qualche esempio in tal senso, scegliendolo tra i dizionari più diffusi e presenti in varie Biblioteche universitarie,¹² è possibile ricordare il *Dizionario Universale critico-enciclopedico della lingua italiana* dell'abate Francesco Alberti di Villanuova, stampato a Lucca tra il 1797 e il 1805, dove comparivano le stesse definizioni di ribelle e di ribellare confezionate a fine Seicento – «far partire altrui dall'obbedienza del principe o della repubblica e sollevarlo contro»¹³ –, il *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, edito a Verona due anni dopo, che richiamava anche lo stesso episodio della ribellione di Ghino di Tacco,¹⁴ e il *Dizionario della lingua italiana*, pubblicato a Bologna dalla tipografia Masi nel 1823.¹⁵ Non veniva fatta distinzione, quindi, in tali testi assai letti, tra monarca e repubblica e tra sovrano e stato: «Ribellione, il ribellare o ribellarsi, sollevazioni di sudditi contro il Sovrano o lo Stato», secondo la definizione del *Panlessico italiano* di Marco Bognolo.¹⁶ Non si distingueva tra «il principe» e «le leggi»; il ribelle era colui che «si partiva dall'obbedienza dovuta alle leggi ed al principe», scriveva Antonio Bazzarini nel *Vocabolario usuale tascabile*

¹² Cfr. A. VOLPI, *La biblioteca universitaria*, in *Storia dell'Università di Pisa*, a cura della Commissione rettorale per la Storia dell'Università di Pisa, Vol. 2.3, Pisa, Plus, 2000, pp. 1043-1107.

¹³ *Dizionario Universale critico-enciclopedico della lingua italiana* dell'abate d'Alberti di Villanuova, Lucca, presso Domenico, Marescandoli, V, 1804, p. 333. Di questo testo uscì un'edizione identica, stampata a Milano da Pier Luigi Cairo nel 1825. Alcune considerazioni in merito alla storia dei dizionari italiani sono contenute in V. DELLA VALLE, *Dizionari italiani: storia, tipi, struttura*, Roma, Carocci, 2005; C. MARAZZINI, *L'ordine delle parole. Storia dei Vocabolari italiani*, Bologna, il Mulino, 2009.

¹⁴ *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Verona, dalla Stamperia di Dionigi Ramanzini, 1806, p. 359.

¹⁵ *Dizionario della lingua italiana*, Bologna, Masi, 1823, V, p. 704. Di questo testo esiste una identica versione datata 1828.

¹⁶ *Panlessico italiano, ossia Dizionario universale della lingua italiana*, Venezia, Girolamo Tasso, 1839, p. 1370.

della lingua italiana.¹⁷ Bazzarini, erudito classicista, autore di una monumentale *Ortografia enciclopedica*, mantenne la stessa impostazione nel definire il lemma ribelle nella *Nuova Enciclopedia popolare* che curò insieme a Cantù e a Balbo, nel 1841, per i tipi di Pomba. Non si distingueva neppure tra principe e pontefice: alla voce *ribelle* della *Fraseologia italiana* si citava, tra i vari esempi, «il popolo si ribella al Principe e il chierico contra il Pontefice». E, ancora, nel medesimo repertorio, si riferivano, senza fare alcuna differenza, frasi che avevano contesti politici e istituzionali ben diversi: «commosse, mosse a ribellione i cittadini», «giurarono ribellione alla Repubblica», «entrarono di segreto in quella militare ribellione», «promise le maggiori cose a chi facesse, destasse, svegliasse, accendesse ribellione nel Regno». ¹⁸ Nella *Storia generale della Rivoluzione francese, dell'Impero, della Restaurazione e della Monarchia del 1830*, scritta dal geografo prestatò alla storia, Louis Vivien, e volgarizzata dal letterato marchigiano Anicio Bonucci, venivano definiti, indistintamente, *ribelli* gli avversari del direttorio, quelli di Luigi XVIII, quelli di Carlo X e quelli di Luigi Filippo d'Orelans.¹⁹ Nel 1851, nonostante i profondi sconvolgimenti indotti nella penisola italiana dalla ventata quarantottesca, il *Dizionario della lingua italiana* di Francesco Cardinali, «migliorato» da Pasquale Borrelli, utilizzava definizioni altrettanto generiche, rimarcando l'assoluta asetticità dei repertori linguistici, assai palese anche rispetto al clima di restaurazione che si registrava in quel momento a Napoli, dove il dizionario veniva pubblicato.²⁰ In estrema sintesi, i Dizionari parevano non registrare i cambiamenti di regime politico.

¹⁷ *Vocabolario usuale tascabile della lingua italiana*, Venezia, Bazzarini, 1839, p. 556.

¹⁸ *Fraseologia italiana, seconda edizione ridotta in Dizionario grammaticale e delle italiane eleganze*, Milano, Gaspere Truffi, 1839, p. 484. Nei *Discorsi sulla Storia Veneta* di Giovan Battista Tiepolo, editi a Udine dalla stamperia Mattiuzzi nel 1828 venivano qualificati come 'ribelli' coloro che erano insorti contro il potere della Repubblica. L'anno prima a Firenze per i tipi di Pagani era stata pubblicata la *Storia delle relazioni vicendevoli dell'Europa e dell'Asia* di Giovan Battista Baldelli Boni dove venivano definiti come ribelli gli oppositori dell'imperatore turco.

¹⁹ *Storia generale della Rivoluzione francese, dell'Impero, della Restaurazione e della monarchia del 1830 fino al 1841*, Firenze, Celli, 1843.

²⁰ *Dizionario della lingua italiana*, Napoli, Gaetano Nobile editore, 1851, III, p. 88.

3. CATTIVI, SOLITARI, RIBELLI. – In tutti questi casi, peraltro, il termine ribelle e soprattutto l'aggettivo venivano associati a giudizi apertamente negativi – «fellone, sedizioso, traditore» – mentre il verbo ribellare acquisiva l'ulteriore contenuto di «lasciare una setta o una parte e darsi all'altra», intendendo un tale atto come sintomo evidente dell'inaffidabilità del ribelle. In particolare nel *Dizionario* di Alberti di Villanuova, lessicografo nizzardo morto nel 1800 e convinto avversario degli enciclopedisti francesi, i sinonimi rintracciati per il termine ribelle erano molto crudi: «empio, iniquo, spergiuuro» a cui si aggiungevano «temerario, audacissimo, precipitoso». Già nel *Dizionario filosofico della Religione* del gesuita, e aspro critico di Voltaire, Claude François Nonnotte, edito nel 1779, alla voce «persecuzioni» erano state utilizzate espressioni simili, specificando che non potevano essere considerate tali le azioni che «soffocano le ribellioni contro l'autorità ecclesiastica, ovvero la irreligione».²¹ Nel *Vocabolario universale italiano* compilato a cura della società tipografica Tramater e c. di Napoli ricorrevano praticamente gli stessi termini, aggiungendovi l'inquietante «coperto».²² Anche il *Dizionario ontologico-pratico della lingua italiana*, pubblicato in più edizioni identiche a partire dal 1824 fino al 1851 dall'abate toscano Lorenzo Nesi, mostrava un'analogia intemperanza nei confronti dei ribelli, responsabili di sollevare i «sudditi dall'obbedienza dovuta alle leggi ed al principe»;²³ una definizione assai tranciante per un erudito che godeva della stima e dell'amicizia di Silvio Pellico e Federico Confalonieri e che non differiva molto da quanto Raffaele Ala, difensore pubblico presso il Tribunale supremo della Sagra Consulta di Roma, scriveva nella sua nota raccolta «il Foro criminale», scelta da Leone XII come opera di cui dovevano essere provvisti tutti gli uffici pontifici: «Ribellione, pugna rinnovata dai sudditi contra il sovrano dopo che questi li ha soggiogati o ridotti a soggezione [...] tale dicesi il misfatto di coloro che scuotono il giogo della soggezione al loro sovrano, resisto-

²¹ *Dizionario filosofico della Religione*, Venezia, Zerletti, 1779, p. 96. Nell'edizione della *Divina commedia dantesca ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca* e edita a Livorno da Masi nel 1813 si definiva «il vocabolo masnada» come «truppa di assassini, ribelli, malviventi» (IV, p. 9).

²² *Vocabolario universale italiano*, Napoli, Tramater, 1835, p. 705.

²³ *Dizionario ortologico-pratico della lingua italiana*, opera dell'abate Lorenzo Nesi, Pavia, Bizzoni, 1824, p. 368.

no alle leggi, ed ai comandi suoi, volendo o libertà o essere soggetti ad un altro». ²⁴ Nel *Dictionary* di Giuseppe Baretti, edito una prima volta nel 1813 e poi con identici contenuti nel 1820, tra le autorità costituite contro cui si rivoltava il *rebel**ribelle* figurava la famiglia: «a rebellious child, un figlio disobbediente», ²⁵ mentre il *Dizionario legale* «compilato dal dott. Girolamo Sacchetti, procuratore della Regia Corte e presso il tribunale di prima istanza di Firenze», equiparava a tutti gli effetti i banditi e i ribelli, richiamando l'estesa normativa toscana in materia. ²⁶ Questa marcata accezione negativa del termine ribelle fu utilizzata spesso da Gian Domenico Romagnosi che nella *Scienza delle Costituzioni* definiva la ribellione come «sempre parziale, e quasi sempre preparata da una congiura di pochi, ed eseguita da un drappello di gente prezzolata e perdutissima», caratteri per cui non poteva essere esclusa neppure sotto i migliori governi:

Se taluno mi dicesse che le ribellioni temer non si possono sotto un governo moderato, nel quale la massima parte della nazione non abbia né interesse né disegno di rivoltarsi, io risponderei che questa supposizione non esiste. Altro è parlare d'un'insorgenza generale, ed altro è parlare d'una ribellione. ²⁷

Lo stesso Romagnosi sottolineava sul versante penale la 'criminosità' della ribellione che, a differenza della *perdullione* non intende sovvertire gli ordini costituzionali o sottrarre il potere all'autorità costituita, ma mira unicamente a «ricusare con la contrapposizione delle forze di molti di obediare a un dato comando riguardante la comunità dei cittadini»; ²⁸ si trattava in altre parole, non di rado, di un gesto inconsulto quanto pericoloso.

²⁴ «Il Foro criminale», VII, Roma, dalla tipografia di Crispino Puccinelli, 1826, p. 254.

²⁵ *A Dictionary of the English and Italian Languages*, London, II, p. 321. Un esempio analogo era citato nel *Vocabolario degli accademici della Crusca*, edito a Firenze, nella stamperia della Crusca, nel 1691: «Lo stesso rampollo di questo ramo si è ribellato, cioè quando l'huomo è ribello a tutti quelli che lo suo bene vogliono» (p. 1415).

²⁶ *Dizionario legale*, Firenze, Stamperia granducale, 1825, I, p. 52.

²⁷ *Opere* di G.D. ROMAGNOSI, VIII, *Scienza delle Costituzioni e saggio sulle leggi naturali dell'ordine morale*, Palermo-Napoli, Pedone Laurec-Margheri, 1877, pp. 327-328. Romagnosi indicava nelle ribellioni anche lo strumento adoperato dalle 'potenze estere' per indebolire un paese dall'interno.

²⁸ *Sul progetto del Codice penale* in *Opere edite e inedite* di G.D. Romagnosi sul diritto

Dunque i ribelli non distinguevano tra le differenti autorità, rifiutando la loro legittimità sempre e comunque, ed erano moralmente pessimi a prescindere, senza distinzioni nei vari dizionari e repertori, in quanto portatori di istanze individuali di repulsione dell'ordine costituito: erano quindi *cattivi* che, al tempo stesso, proprio per il loro egoismo non costituivano mai un corpo sociale, politicamente rilevante. Il tratto ricorrente nelle definizioni sopra ricordate era rappresentato infatti dall'idea che la ribellione fosse, prima di tutto, un comportamento scatenato da un istinto irrefrenabile, che non avrebbe dovuto, di conseguenza, essere contrastato con apparati normativi troppo organizzati proprio perché afferiva alla sfera dei sentimenti e quindi aveva bisogno o di essere aspramente represso o di essere placato e perdonato. I ribelli non erano soggetti politici ma, in ultima istanza, peccatori che avrebbero dovuto suscitare pietà e non certo ammirazione. Nel *Dizionario etimologico scientifico delle voci italiane di greca origine*, preparato dall'abate Vito Maria De Grandis, si qualificava l'«amnistia» come il «perdono a' ribelli»²⁹ e nel *Dizionario di emulazione per uso della gioventù*, tradotto «liberamente» dal francese e edito a Milano nel 1821 da Niccolò Bettoni, si indicava nella «Clemenza» «la virtù dei re» in grado di «addolcire le leggi», di cui gli stessi sovrani avrebbero dovuto «fare nobile uso» in primis nei confronti dei ribelli.³⁰ Antonio Graziosi, noto gazzettiere veneto, aveva dedicato nel 1778 la sua *Storia generale delle congiure, cospirazioni e sollevazioni celebri antiche e moderne* all'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo perché era fermamente convinto che se i reggenti fossero stati «ne' loro tempi clementi e benefici» avrebbero evitato la «lunga e complicata serie di fatali

penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi, Milano, Perelli e Mariani, 1842, parte seconda, p. 1316.

²⁹ *Dizionario etimologico scientifico delle voci italiane di greca origine*, Napoli, nella Stamperia francese, 1824, p. 25.

³⁰ *Dizionario di emulazione per uso della gioventù*, Milano, Bettoni, 1821, p. 61. Già Traiano Boccalini, i cui scritti di fine Cinquecento suscitavano una grande attenzione soprattutto a fine Settecento, aveva sottolineato l'importanza di scegliere rapidamente nei confronti delle ribellioni se soffocarle o «quietarle col perdono» perché ogni altra ipotesi sarebbe stata dannosa (*Osservazioni di Traiano Boccalini sopra il primo libro dell'Historia di Cornelio Tacito*, 1780, p. 5). Francesco Domenico Guerrazzi nell'*Assedio di Firenze* ricordava il convincimento di Machiavelli per il quale «i popoli ribellati si debbano beneficiare o spegnere, essendo ogni altra via pericolosissima» (Parigi, 1840, p. 89).

calamità alle quali soggiacquero».³¹ In maniera ancora più chiara nel *Dizionario apostolico per uso de' parroci e predicatori*, redatto da padre Hyacinthe di Montargon, «predicatore del re di Francia», e destinato ad un discreto successo editoriale, si leggevano due passi in merito: «Pochissimi cristiani sanno adorare in silenzio gli ordini del Signore, e, se vi riflettiamo alcun poco, scopriremo tosto le cagioni. Mirando il mondo vi si trovano due sorta d'uomini. I primi sono spiriti alteri, indipendenti ecc. I secondi sono bensì più docili ma non hanno che una sottomissione limitata e imperfetta. Mostriamo agli uni l'ingiustizia della loro ribellione. Mostriamo agli altri l'inutilità della loro sottomissione [...] Io voglio far loro vedere il male della loro ribellione. 1 dalla sua inutilità perché i decreti di Dio sono immutabili. 2 dal castigo che si attraggano anche in questa vita perché Dio non può derogare al diritto che ha di farsi obbedire».³² E ancora: «figli di un padre disubbidiente, ribelli appena concetti, noi uscimmo dalle mani del Creatore per cadere nella schiavitù dello spirito di menzogna, siamo colpevoli prima di aver gustato la dolcezza dell'innocenza, ed anche dopo che il Signore ci rigenerò con la sua benefica grazia ogni nuovo trascorso ci mostra che portiamo essa grazia in fragile vaso».³³ Testi molto diversi tra loro approdavano a conclusioni molto simili.

Per un cattolico tradizionalista e ultraconservatore, come padre Luciano Liberatore, la ribellione contro i Principi e la ribellione «empia» contro Dio e la religione hanno rappresentato, nei secoli, due facce della medesima medaglia; una vicinanza che si era accennata con i «nuovi» socialisti e comunisti per cui esisteva un'unica

³¹ A. GRAZIOSI, *Storia generale delle congiure, cospirazioni e sollevazioni celebri antiche e moderne*, Venezia, presso la Società Tipografica, 1778, I, pp. v-vi.

³² *Dizionario apostolico per uso de' parroci e predicatori*, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1834, VIII, p. 300. Alessandro Tassoni ne *La religione dimostrata e difesa* (Pisa, Nistri, 1817) aveva ricondotto l'esplosione delle ribellioni all'insegnamento di Lutero (p. 287). Nelle *Riflessioni per discernere la vera Chiesa Cristiana fra tutte le sette che ne portano il nome*, Giovan Battista Noghera aveva scritto: «Nelle ribellioni nulla più frequente che vedere una moltitudine rivolta contro la podestà spettabile e più discreta de' Magistrati e Principi, farsi poi schiava della prepotenza tirannica di qualche omaccio eziando plebeo. E nelle sette molto più, coloro che già sdegnarono di sottoporsi al giudizio di 300 e 400 e più vescovi, sottopongonsi di buon grado al capriccio di 3 o 4 persone, quali che siano, le quali abbiano o la destrezza di aggirargli o l'imperiosità di sopraffargli» (Bassano, Remondini, 1773, p. 643).

³³ *Ivi*, 1835, XII, p. 69.

forma di ribellione contro Dio e contro le monarchie («non mai come in questo tempo si è veduto andare insieme e sì di concerto la più nera empietà colla più compiuta ribellione e sfrenatezza»).³⁴ In tale ottica Giuseppe Mazzini, a cui *Liberatore* riservò grande attenzione, veniva qualificato come «l'italianissimo Maometto».³⁵ Persino Girolamo Tiraboschi nella nota *Storia della letteratura italiana* declinava in termini religiosi il vocabolo ribellione. «Il primo a dar fiato alla tromba e a levar lo stendardo della ribellione fu Martin Lutero, e a lui tenne dietro una schiera innumerabile di Novatori».³⁶ L'edizione italiana della *Storia delle crociate* di Michaud, tradotta da Francesco Ambrosoli, si domandava, riflettendo sul rapporto fra ribellione e religione, cosa sarebbe successo se «la jacquerie che scoppiò due secoli più tardi si fosse trovata in concorrenza con una crociata, se la ribellione dei pastori e dei villani avesse potuto unirsi alle idee sì potenti delle guerre sante».³⁷ Se esisteva una dimensione collettiva della ribellione era quindi solo di natura religiosa e soltanto attraverso l'esaltazione dell'empietà il singolo ribelle diventava massa e approdava al linguaggio della politica, che non aveva però alcuna autonomia. Nella definizione del vocabolo si ribadiva la piena subordinazione della politica alla religione e i dizionari, in una simile ottica, contribuivano con forza alla costruzione di una gerarchia.

4. POSSIBILI GIUSTIFICAZIONI E CITAZIONI RELIGIOSE. – Talvolta, dal «peccato» di ribellione era possibile redimersi, secondo quanto scriveva il diplomatico francese dalle rinnegate simpatie bonapartiane Alexis-François Artaud de Montor, il «cavalier Artaud di Montor», tradotto in italiano nel 1843, che, dopo aver espresso la tragica dannosità delle ribellioni – «noi riteniamo per fermi che in ogni ribellione un popolo perde sempre qualche po' delle sue ricchezze e molto della sua libertà» –, chiariva l'impossibilità di «chiamare ribellione l'azione di un popolo che si rimetta nella nobile attitudine che aves-

³⁴ L. LIBERATORE, *Il comunismo e il socialismo nelle loro stravaganze riguardo alla religione e al politico*, Napoli, reale tipografia, 1850, p. 19.

³⁵ Ivi, p. 20.

³⁶ *Storia della letteratura italiana*, Roma, Salvioni, 1784, VII, I, 1784, p. 244.

³⁷ *Storia delle Crociate* di G. Michaud, Milano, Fontana, 1832, VI, p. 274.

se una volta perduta». ³⁸ In alcuni casi, poi, il peccatore ribelle era stato mal giudicato ed occorreva scagionarlo dalle ingiuste accuse perché il gesto istintivo della ribellione aveva evidenti fini benefici ed era stato frainteso; nel 1845 l'erudito Tito Capiabbi, *cameriere* di Gregorio XVI e segretario perpetuo dell'Accademia Florimontana, presentava al Settimo Congresso degli Scienziati Italiani, riunito a Napoli, una raccolta di documenti inediti «atti a scoprire il vero nell'imputazione di rivolta data a Frate Tommaso Campanella, esimio filosofo e caldo promotore del progresso umano». Non si trattava di rendere «verosimigliante la ribellione, o lodandola o vituperandola» ma «di confortare l'ombra del Filosofo silese, purgandola delle tremende imputazioni, di cui lo macchiarono i contemporanei». ³⁹

In altri casi ancora le ribellioni non erano altro che inevitabili esternazioni di una naturale insofferenza all'oppressione, di cui non aveva senso cercare la legittimità perché non potevano essere trattene né, al contempo, motivate in termini troppo definiti. Così Enrico Pani Rossi, in seguito profondo conoscitore del fenomeno del brigantaggio, metteva in fila le *Censettuna ribellioni dei sudditi pontifici* per dimostrare che la permanenza del potere temporale dei papi non era conciliabile con alcuna forma di stabilità della Chiesa: l'istinto ribelle dei romani non era il prodotto del recente spirito rivoluzionario, né il portato di una argomentata riflessione dottrinarie o di forme organizzate ma di uno stato d'animo rimasto inalterato attraverso i secoli, senza avvertibili modificazioni. ⁴⁰ Gli «Annali universali di statistica» dedicavano nel 1835 una recensione a firma L.R. all'opera di Carlo Rinaldini, *Della genesi dello Stato*, riservandole una severa stroncatura perché in essa l'autore mostrava di non aver capito quanto la ribellione fosse un grave errore storico, ripetutosi più volte nel tempo in maniera pressoché identica, a causa della diffusa incapacità di comprendere che «il sovrano è inviolabile perché inviolabile è l'ordine sociale e l'ordine sociale

³⁸ *Storia del Pontefice Leone XII*, Milano, Resnati, 1843, II, pp. 241-242.

³⁹ *Documenti inediti circa la voluta ribellione di F. Tommaso Campanella*, Napoli, Porcelli, 1845, pp. 3-11.

⁴⁰ *Le Censettuna ribellioni dei sudditi pontifici dall'896 al 1859*, Firenze, Barbera, Bianchi, 1860, in particolare p. 7.

è inviolabile perché basato sull'ordine morale di ragione, il quale non è dipendente né da un contratto né da un atto di volontà, ma dalle immutabili qualità umane e dai rapporti che per esse si stabiliscono». Di nuovo, la ribellione inverava uno stato d'animo innato a cui si legava un non ben definito senso di giustizia: «E quest'ordine poi non solo esige l'inviolabilità del sovrano, ma quello di ciascun cittadino entro la sfera dei propri diritti». ⁴¹ La giustificazione della ribellione era possibile, ancora una volta, solo per motivazioni religiose, per fede verrebbe da dire, in quanto esiste un ordine superiore che deve essere accettato anche dai sovrani, altrimenti essi stessi diventano ribelli e dunque legittimano la ribellione.

Paolo Emiliani Giudici, nella traduzione della *Storia d'Inghilterra* di Macaulay, riteneva del tutto inutile cercare di capire se una ribellione fosse o non fosse legittima perché più delle cause, sempre e comunque difficili da indicare al di là di una dimensione sentimentale, contavano gli effetti:

Se fosse stato possibile stabilire una regola chiara ed esatta che inibisse agli uomini di ribellarsi contro Trajano, e al contempo desse loro libertà di ribellarsi contro Caligola, tale regola sarebbe sommamente benefica. Ma siffatta regola non v'è stata, né vi sarà mai. Dire che la ribellione fosse legittima date certe circostanze, senza esattamente definirle, era come si dicesse che a ciascuno era lecito ribellarsi tutte le volte che lo ritenesse opportuno; ed una società nella quale ciascuno potesse ribellarsi tutte le volte che lo reputasse opportuno sarebbe più infelice d'una società governata dal più crudele e sfrenato despota. ⁴²

In altri tempi Vittorio Alfieri, trattando di tirannide, escludeva qualsiasi ammissibilità della ribellione tirannicida, per «quell'estremo universale scompiglio che ne potrebbe nascere», ma riteneva certamente lecito non tollerare «le offese di sangue nella persona dei più stretti parenti od amici, allorch'esse siano manifestamente ingiuste, e così le offese nel proprio verace onore»; in altre parole la vendetta per la violazione delle passioni e dei sentimenti più cari aveva maggior motivazione della ribellione in quanto tale perché

⁴¹ *Della genesi dello Stato. Libri tre del dottor Carlo Rinaldini*, «Annali universali di Statistica», XLVI, ott.-dic. 1835, p. 30.

⁴² *Storia d'Inghilterra di Lord Macaulay*, Firenze, Le Monnier, 1860, II, p. 358.

contribuiva ad affermare l'«universale e permanente libertà».⁴³ Anche per chi non attribuiva la legittimità della ribellione all'ordine religioso delle cose, non era la politica ma l'istinto individuale della passione lesa a renderla meno grave.

Come accennato, dunque, la politica restava fuori dai dizionari e gli esempi storici citati in questi testi per far intendere meglio al lettore il contenuto delle voci erano rigorosamente avulsi dalla storia contemporanea e tratti dal repertorio della storia romana e, ancor più, da episodi delle sacre scritture, con un quasi inevitabile rimando alla cacciata di Lucifero e degli angeli ribelli. «Mischiati sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né furon fedeli a Dio», recitava la voce ribelle nel *Dizionario della lingua italiana*, edito a Padova da Luigi Carrer e Fortunato Federici che per il resto riprendeva pedissequamente la definizione data dal già ricordato vocabolario cruscante della fine del Seicento.⁴⁴ Ancora più esplicitamente Vincenzo Monti nella *Proposta di alcune correzioni al Vocabolario della Crusca* scriveva: «L'immaginarsi di potere in qualche modo essere perfetto, cioè preferito a Dio, è peccato di ribellione immensamente più grande che quello di Lucifero il quale voleva

⁴³ *Della tirannide*, in *Opere filosofiche di Vittorio Alfieri*, Parigi, tipografia Tenré, 1822, II, p. 103. «Ma le congiure, ancor ch'elle riescano, hanno per lo più funestissime conseguenze perché elle si fanno quasi sempre contro al tiranno e non contra la tirannide» (p. 107). Nel 1837 Pietro Baroli sosteneva che non era in alcun modo ammessa la ribellione del singolo se non nel caso in cui «la difesa di se stesso» tuteli un interesse generale. «Se l'ingiustizia arrecata ad uno fa sì che vi prenda parte la maggioranza, – aggiungeva – la ribellione si cambia in guerra civile di modo che non vi siano più colpevoli, ma meramente dei vinti e la sorte delle armi decide» (*Diritto naturale privato e pubblico*, Cremona, presso Giuseppe Feraboli, 1837, p. 378). La natura emotiva delle ribellioni conduceva anche ad un utilizzo dell'aggettivo *ribelle* per qualificare la spesso incomprensibile, ed immotivata, resistenza ad accettare una precisa collocazione tra le varie scuole di pensiero negli ambiti più diversi. Così Nicolò Eustachio Cattaneo, noto critico musicale, nella sua «Frusta musicale» edita a Milano, citava con sommo dispiacere il gran numero di autori «ribelli al Galateo musico» (*Frusta musicale ossia lettere negli abusi introdotti nella musica*, Milano, Pirola, 1836, pp. 52-53), mentre il sacerdote piemontese Michele Ponza si dichiarava stupito di fronte ad alcuni linguisti che risultavano «ribelli a tutte le grammatiche e a tutti i dizionari» (*L'Annotatore piemontese ossia giornale della lingua e letteratura italiana*, Torino, Favale, 1837, p. 191). L'aggettivo *ribelle*, proprio per la sua prerogativa di definire l'indefinibile, trovava largo impiego persino negli scritti di medicina per indicare malattie ribelli, appunto, ad ogni cura.

⁴⁴ *Dizionario della lingua italiana*, Padova, Tipografia della Minerva, 1829, VI, p. 153.

essere a Lui simile». ⁴⁵ Nel *Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli accademici della Crusca* e «accresciuto» da Giuseppe Manuzzi, si faceva riferimento a chi si ribella alle lusinghe del diavolo, qualificando un simile atto come una grande prova di coraggio, ⁴⁶ mentre nella *Lessicografia italiana* di Giovanni Gherardini, intimo amico di Monti e di Gioia, si arrivava a qualificare l'Inferno come il luogo, «dove, secondo la credenza de' Cristiani sono puniti dopo morte i ribelli di Dio». ⁴⁷ Lo stesso Gherardini nel 1857, pubblicando il *Supplemento a Vocabolari italiani*, tornava sulla dizione di ribelle e lo qualificava come «contumace, cioè che non obbedisce e resiste agli ordini e ai voleri dei superiori di sé, di Dio». ⁴⁸ Giuseppe Grassi, nel *Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiana*, per specificare cosa fosse la plebe, colpevole di sommosse e ribellioni, ricorreva invece alla storia romana:

Era questa la zavorra di quella gran nave, la fetida fogna che rimestata talvolta da imprudenti tribuni esalava le pazze discordie, le sommosse,

⁴⁵ *Proposta di alcune correzioni e aggiunte al Vocabolario della Crusca*, III, par. I, Milano, dell'Imperiale Regia Stamperia, 1821, p. 238. La stessa espressione è riportata nelle edizioni del 1829 e del 1838. Nel testo *Alcune annotazioni al Dizionario della lingua italiana che si stampa in Bologna* (II, Modena, Vincenzi e Compagni, 1823), alla voce *Demonio*, si leggeva «Angelo ribello, Diavolo». Il riferimento alla ribellione di Lucifero per definire la sostanza delle ribellioni è contenuto nel *Quaresimale, La rete apostolica nel mare del mondo. Alla pesca dell'huomo*, scritto da Padre Bartolomeo di S. Francesco ed edito a Lucca da Frediani nel 1710: «Il disordine però delle ribellioni procede con quest'ordine, che dalla ribellione precedente stata infelice a'ribelli, questi imparano macchinare più valida la ribellione seguente [...] Le ribellioni contro Principi del mondo hanno per solito quell'esito che insegnò senza parlare Tarquinio Superbo. Troncati i papaveri più elevati, tutti i fiori del giardino restano in buon ordine e giusta proporzione. Le ribellioni però contro Iddio tanto in cielo, quanto in terra per necessità finiscono, che in terra et in ciel. Iddio trionfa de' suoi ribelli» (pp. 52-52). Non di rado il termine ribelle veniva associato a quello di protestante come avveniva nell'*Istoria del Concilio di Trento* del padre Sforza Pallavicino, «illustrata con annotazioni» da Francesco Antonio Zaccaria (Roma, per il Collegio urbano di Propaganda fide, 1833): «Dall'antidetto protestato fattosi nel convento di Spira derivò in Germania il celebre nome di *protestanti*, che, con vocabolo meno aperto, vuol dire in effetto *ribelli al Papa, ed a Cesare*» (p. 1528).

⁴⁶ *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, Passigli, 1838, II, p. 812.

⁴⁷ *Lessicografia italiana o sia maniera di scrivere le parole italiane*, Milano, Gio. Batt. Bianchi, 1843, p. 158.

⁴⁸ *Supplemento a Vocabolari italiani*, Milano, Bernardoni, 1857, V, p. 102. Nel tomo secondo della medesima opera, Gherardini definiva l'amnistia come l'«atto in virtù del quale sono perdonati certi delitti di Stato, cioè, ribellione, fellonia, diserzione» (I, p. 332).

le ribellioni, questa ciurmaglia che gridava pane e spettacoli, cacciava in bando Coriolano e Scipione, invocava le leggi agrarie, brandiva le fiaccole in Campidoglio e metteva sovente a repentaglio la fortuna di Roma.⁴⁹

Lo stesso Grassi era altrettanto duro nella voce «ammutinamento» del suo *Dizionario militare italiano* – in cui non compariva invece la voce ribellione – utilizzando però un riferimento storico più recente: «Ammutinamento, sollevazione de' soldati armati contro i loro capi. Questa peste degli eserciti inferì particolarmente ai tempi delle guerre di Fiandra nel finire del secolo XVI».⁵⁰

5. RIBELLIONI MA NON RIVOLUZIONI. – Praticamente in tutti i casi citati, inoltre, il termine ribellione veniva associato sic et simpliciter a quelli di sedizione, sollevazione, ammutinamento, tumulto, ma non a quello di rivoluzione secondo uno schema che resterà ricorrente a lungo, fatte salve pochissime eccezioni. Nel *Dizionario Universale Portatile*, redatto da Nicola De Jacobis, ad esempio, era contenuto un dettagliato elenco dei termini che qualificavano la ribellione e che comprendeva anche la rivolta ma escludeva in maniera chiara la rivoluzione.⁵¹ Anche nel *Dizionario di pretesi france-*

⁴⁹ G. GRASSI, *Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiana*, Firenze, Pagni e Galeni, 1832, p. 93. Un costante richiamo agli esempi della storia romana per qualificare il termine di ribellione era contenuto nella *Enciclopedia universale o Repertorio didascalico*, Prato, Aldina, 1868, parte prima, I, p. 366, dove si definivano le ribellioni di schiavi come una delle principali minacce per Roma.

⁵⁰ *Dizionario militare italiano*, Torino, Società tipografica libraria, 1833, I, p. 59. Nel *Dizionario universale ossia Repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto di Merlin*, nella versione italiana curata dall'avvocato Filippo Carillo (Venezia, Antonelli, 1834), si leggeva: «Arruolamento per diserzione, Embauchage. È questa l'azione di arruolare con artificio, cioè di allontanare, o procurare di allontanare de' soldati dalle loro bandiere per farli passare allo straniero, all'inimico o in partito di ribelli» (I, p. 761). Un interessante accostamento dell'ammutinamento alla ribellione perché entrambi fondati sulla rivolta all'autorità era contenuto ne *Il mondo contemporaneo: repertorio universale geografico storico biografico*, pubblicato a Firenze dalla Società Editrice fiorentina nel 1844: «Una ribellione sopra una nave dello Stato seguita in mare, sì per la sua enormità come pel suo generale carattere, corrisponde precisamente al crimine di alto tradimento; avvegnaché suo proponimento si è di abbattere il governo della nave, ch'è quanto il dire una parte della sovranità ondeggianti del paese» (p. 199).

⁵¹ *Dizionario universale portatile*, Napoli, 1845, II, p. 972. Sul termine rivoluzione esiste una vasta bibliografia. Ci limitiamo qui a indicare, senza affrontare il tema vastissimo, *Rivoluzioni, una discussione di fine Novecento*, a cura di D.L. Caglioti, E. Francia, Roma, Ministero per i beni e attività culturali, Direzione generale per gli archivi,

sismi composto da Prospero Viani si escludeva qualsiasi sinonimia tra ribellione e rivoluzione mentre si accostava il primo termine a quello di rivolta e sollevazione sulla base degli utilizzi che ne erano stati fatti dai principali scrittori della tradizione italiana.⁵² Esistevano persino repertori degli errori linguistici da evitare che sconsigliavano di associare al termine ribellione altri termini differenti. Così avveniva nel caso del *Vocabolario di voci e frasi erronee*, compilato nel 1855 da Gaetano Valeriani, in cui si leggeva che non era corretto confondere «insorgere, insorto, insorgente, insurrezione» con «ribellarsi e ribelle», mentre si potevano adoperare come sinonimi di queste due ultime voci «sollevarsi, sollevazione, sedizione, tumulto e altri».⁵³ La ribellione risultava, come già accennato, l'esito di uno stato d'animo che mal si combinava con vocaboli più politici e più organizzati nei contenuti; le sinonimie, di conseguenza, andavano cercate prima di tutto tra i termini più istintivi. Nell'*Enciclopedia legale* compilata da Francesco Foramiti si distinguevano le bande armate «gerarchicamente organizzate» e dotate di chiare finalità eversive dai confusi «attrupamenti in istato di ribellione» che, data la loro natura disorganica e fin quasi emotiva, non potevano essere sottoposti alle stesse pene previste per le bande armate.⁵⁴ Per Foramiti, in termini giuridici, la sostanza del reato di ribellione consisteva nel ricorso alla violenza perché senza violenza la ribellione risultava un atto persino penalmente non rilevante.⁵⁵

2001, che ha fatto un importante punto sul dibattito storiografico, J. GODECHOT, *L'epoca delle rivoluzioni*, Torino, Utet, 1969; K. GRIEWANK, *Il concetto di rivoluzione nell'età moderna. Origini e sviluppo*, Firenze, La Nuova Italia, 1979; H. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, il Mulino, 1998; S. MASTELLONE, *Sulla nascita di un linguaggio rivoluzionario europeo (1685-1715)*, in *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa XVII-XIX secolo*, a cura di E. Pii, Firenze, Olschki, 1992, pp. 1-17; J.A. GOLDSTONE – M.L. SALVADORI, *Rivoluzione*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, VII, pp. 473-87; *L'Europa moderna e l'idea di rivoluzione*, a cura di C. Mongardini, Roma, Bulzoni, 1990; E. LESO, *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario (1796-1799)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1991.

⁵² *Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier, 1860, p. 285.

⁵³ *Vocabolario di voci e frasi erronee al tutto da fuggirsi nella lingua italiana*, Torino, Steffenone, 1855, p. 531.

⁵⁴ *Enciclopedia legale, ossia lessico ragionato di Gius Naturale*, Venezia, Antonelli, 1849, p. 238.

⁵⁵ Ivi, Napoli, Margheri, 1868, V, p. 99. Ancora nel 1875, il *Vocabolario italiano del-*

Un'opera a cui molte di queste si richiamavano e che ben rifletteva, in maniera organica, la tendenza a ritenere simili i vocaboli che possedevano un significato riconducibile alla sfera delle emozioni era la storia *Delle rivoluzioni d'Italia* di Carlo Denina, vero e proprio testo di riferimento per autori successivi. In essa, per qualificare i principali fatti della Francia di Mazzarino, si usavano indistintamente i termini di sollevazioni e ribellioni, ma soprattutto si intendeva il termine rivoluzione come generico sommovimento, rivolgimento destinato a caratterizzare la generale mutevolezza delle vicende italiane, una sorta di sinonimo di instabilità e irrequietezza, senza precisi significati politici, adatto per titolare una storia generale come quella del Denina che intendeva sottolineare con il proprio repertorio di scelte linguistiche come l'Italia non fosse, appunto, terra di rivoluzioni ma di ben più caotiche e passionali agitazioni ribellistiche.⁵⁶ Qualche anno dopo Denina, Carlo Botta, filobonapartiano convinto e in seguito affascinato dal modello toscano dei Lorena, utilizzava il termine ribellione nella sua *Storia d'Italia* per qualificare lo spirito primigenio, in genere alimentato da sentimenti religiosi, da cui discendevano in sequenza le guerre e «tutta l'orribile accompagnatura degli strazi, delle morti, degli incendi e delle devastazioni».⁵⁷ Anche Lazzaro Papi nei *Commentari della rivoluzione francese* mostrava poca attenzione ai termini usati e

la lingua parlata redatto da Giuseppe Rigutini e Pietro Fanfani ricorreva, per definire il ribelle, ad espressioni come «ribelle al vero, alla giustizia, alle leggi della natura» (*Vocabolario italiano della lingua parlata*, Firenze, Tipografia Cenniniana, 1875, p. 1295).

⁵⁶ C. DENINA, *Delle rivoluzioni d'Italia*, Venezia, appresso Modesto Franco, 1803, in particolare p. 337. Sull'opera di Denina, cfr. la voce ad personam di F. LEVA in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Storia e Politica* (2013), Treccani, che cita i fondamentali studi di Franco Venturi e quelli di G. PAGLIERO, *Cultura e società nella storiografia letteraria di Denina*, «Studi piemontesi», I, 1983, pp. 113-19 e V. SORELLA, *Storie d'Italia settecentesche: il "Delle rivoluzioni d'Italia" di Carlo Denina*, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 2006, pp. 197-243. Anche nella edizione italiana del *Quadro cronologico della storia moderna* di Jules Michelet, pubblicato a Milano da Dupuy nel 1842 non si distingueva tra rivoluzione, rivolta e ribellione (pp. 120-121). Nel 1790 a Venezia dalla tipografia Ribboni era stata pubblicata la *Storia delle rivoluzioni, cospirazioni e sollevazioni più notabili antiche e moderne di tutti gl'imperi, regni e repubbliche* di François Joachim Duport-Dutertre in cui, secondo quanto si leggeva nell'Avviso dell'editore, non si faceva alcuna distinzione fra i termini e si indagava «il carattere di quegli uomini arditi e temerari insieme che ne solleccitarono i dannosi effetti» (p. ix).

⁵⁷ *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini fino al 1789*, Capolago, 1839, III, pp. 280-281.

qualificava la ribellione come un atto episodico, spontaneo e privo di reali caratteri politici.⁵⁸ Nella traduzione fiorentina, operata da Ermenegildo Potenti, della *Storia della rivoluzione francese* di Thiers, si adoperava il termine ribellione per indicare le insurrezioni esplose in varie parti d'Italia contro le truppe napoleoniche, insistendo sul loro carattere spontaneo e al contempo alimentato da uno spirito religioso artatamente rinfocolato.⁵⁹ Come aveva anticipato Denina dunque non aveva senso parlare per l'Italia di rivoluzioni, ma era opportuno dilatare l'utilizzo del vocabolo ribellione – che finiva per assorbire anche quello di rivoluzione – perché di questo genere di agitazioni era popolata la nostra storia; ribellioni promosse da singoli ribelli che colorivano una tradizione abituata al rispetto dell'autorità e che toglievano spazio alle rivoluzioni persino quando erano esplicitamente citate.

6. TENTATIVI DI CLASSIFICAZIONE. – Le eccezioni a cui si faceva riferimento prendevano corpo proprio in alcuni Dizionari dei sinonimi e in alcune *enciclopedie popolari* che tentavano di operare una classificazione più sensibile al pensiero politico e più attenta a distinguere termini in altri casi considerati fin troppo simili. Uno sforzo in tal senso venne formulato dall'abate Giovanni Romani, che redasse, nei primissimi anni della restaurazione, di ritorno da Parigi, una distinzione tra una sequenza di termini – «ribellare, sollevare, sommovore, tumultuare, insorgere, rivoltare, conspirare, congiurare, ammutinare, tramare, macchinare, sedizione, complotto» – in cui continuava, comunque, a mancare il riferimento alla rivoluzione e al verbo rivoluzionare. Il punto comune «a questi verbi attivi» era costituito dalla «nozione di sottrarsi all'obbedienza di una costituita sovranità», secondo la più volte citata definizione ricorrente. In realtà, aggiungeva subito Romani, conosciuto storico

⁵⁸ L. PAPI, *Commentari della rivoluzione francese*, Lucca, Giusti, 1830, I, in particolare p. 96. Anche l'erudito Domenico Gregori, volgarizzatore di varie opere inglesi, inseriva nella *Storia d'Inghilterra del dottor Giovanni Lingard* (Roma, Saviucci, 1830) una nota in cui scriveva: «Il perché vedremo con dolore, sì ma pure in silenzio, succedersi ben presto per più secoli nel processo di questa storia intestine discordie, ribellioni e guerre, eversioni, fiume di sangue cittadino sul suol britannico per motivo di quella costituzione» (p. 96). Si trattava, a suo giudizio, di una sequenza non di sinonimi ma di luttuosi eventi di differente gravità.

⁵⁹ *Storia della rivoluzione francese*, Firenze, a spese del traduttore, 1838.

e linguista, morto nel 1822, al di là degli elementi comuni, tra le voci in questione esistevano differenze in parte dettate dalla loro stessa origine etimologica in parte legate a un più generale senso dei loro contenuti. Con ribellione, termine di cui la lingua italiana aveva modificato il significato latino, si intendeva «lo stato reale di un popolo sommosso a tentare la sua liberazione dalla dipendenza»; si trattava quindi dell'esito finale di tumulti, sommosse e insurrezioni, ed anche di rivolte perché la ribellione, a differenza delle altre manifestazioni diffuse, si connota per una «persistente ed ostinata contrarietà al legittimo impero». Romani, in estrema sintesi, distingueva in base alla natura più o meno parziale delle intenzioni e degli atti, individuando proprio nella ribellione la forma compiuta e più generale di «contrarietà», rispetto alla quale tuttavia da un lato usava termini accondiscendenti – «tentare la liberazione dalla dipendenza» – ma dall'altro non mancava di censurarla aspramente per l'avversione al legittimo impero. Certo, la ribellione era ben più grave della cospirazione e della congiura: della prima in quanto la cospirazione consisteva «solo nella concorde intenzione e volontà di più facinorosi per tentare un misfatto», e dunque era «ben dissimile dalla ribellione che indica la reale esecuzione dell'attentato», mentre della seconda, la congiura, perché si limitava ad «un manifesto dissenso e contrarietà tra le parti contendenti», senza concepire, come avviene nella ribellione, «un unanime accordo nel sostenere l'impresa rivoluzionaria». ⁶⁰ È evidente che, nel caso di Romani, la classificazione delle forme di opposizione al potere, assai più articolata rispetto ai dizionari già citati, si reggeva su richiami molto tradizionali, che continuavano a non sfiorare neppure il tema della legittimità delle istituzioni e soprattutto ad usare come chiavi di interpretazione dei fenomeni politici le categorie del passato remoto; i lessici erano di fatto rimasti congelati ad una dimensione interamente linguistico-etimologica, anche

⁶⁰ *Dizionario generale d'sinonimi italiani*, Milano, Silvestri, 1826, III, pp. 210-216. Una indiretta classificazione del termine ribellione rispetto ad altre voci simili era riportata anche in un contributo (*Nota del Duca d'Otranto sulla situazione di Francia*) apparso sullo «Spettatore» di Davide Bertolotti in cui l'autore tendeva a precisare che in nessun modo era possibile utilizzare il termine ribellione per qualificare l'atteggiamento dei francesi dopo il ritorno in patria di Luigi XVIII, mentre, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere definita come ribellione l'azione di Napoleone nella prima fase della sua ascesa (VII, 1817, pp. 112-113).

quando ponevano in essere ragionate tassonomie dove gli elementi qualificanti erano rintracciati nella numerosità e nella coesione dei soggetti in campo. Nel 1831 usciva a Padova per i tipi di Bizzoni il *Nuovo Dizionario Enciclopedico delle Scienze Sacre*, redatto dal canonico Giovanni Fontana, amico e biografo di Romani, che operava una puntuale distinzione fra ribellione e sedizione, attribuendo alla prima la capacità di «scuote(re) l'obbedienza e la soggezione dovuta al proprio Principe» e alla seconda, «conservata l'obbedienza al Principe», la volontà di «prende(re) le armi contro i ministri e contro una parte del Principato». In entrambi i casi, a giudizio di Fontana, si configurava una colpa grave perché la fedeltà inviolabile al potere costituito «non era una perfezione di un semplice consiglio ma un dovere preciso della legge divina»; tanto è vero che mai i cristiani hanno partecipato alle rivoluzioni, termine che qui compariva senza alcuna definizione precisa ma interpretato come l'esito naturale delle sedizioni e delle ribellioni. E la mancata partecipazione dei cristiani, aggiungeva Giovanni Fontana, faceva ben comprendere come tutto il repertorio di agitazioni passate, e future, non fosse stato e non sarebbe stato in seguito l'espressione della reale volontà del popolo, votato all'obbedienza.⁶¹ Uno sforzo di classificazione veniva compiuto anche da Lorenzo Molossi, raffinato funzionario del ducato parmense, che pubblicò un *Nuovo elenco di voci e maniere di dire*, contenute nei Vocabolari italiani, in cui distingueva fra insurrezione, rivoluzione, ribellione, ammutinamento e sedizione, rimarcando la necessità di non confondere i significati dei diversi termini.⁶²

Una lettura decisamente diversa, e dissonante, fu formulata da Niccolò Tommaseo, in particolare nell'edizione del 1838 del *Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, dopo che nella prima edizione, stampata a Firenze nel 1830 non aveva inserito il termine ribellione nella selezione delle voci trattate, assente anche in quella milanese del 1833. Lo scrittore dalmata collocava la ribellione insieme a «sollevazione, sommossa, sommovimento, tumulto. Insurrezione, rivoluzione, rivolta, cospirazione, ammutinamento», ampliando quindi il repertorio dei sinonimi, in genere, utilizzato dagli

⁶¹ *Nuovo Dizionario Enciclopedico delle Scienze Sacre*, Pavia, Bizzoni, 1831, IV, pp. 27-28.

⁶² *Nuovo elenco di voci e maniere di dire*, Parma, Carmignani, 1839-1841, p. 511.

altri dizionari. Aggiungeva poi una specificazione interessante, pur partendo da una definizione ricorrente:

Ribellione, quando un uomo o più o un popolo intero tentano di sottrarsi a forza all'autorità che li regge. La ribellione vuole non ottenere tale o tal cosa, ma scuotere il giogo d'una autorità. I mezzi violenti da essa adoperati non sempre son buoni; ond'è che, quando a guerra o a rivoluzioni legittime si vuol dar nome di spregio o d'infamia, la sia chiama ribellione.

Dunque, secondo Tommaseo, non di rado il ricorso alla voce di ribellione è servito per screditare guerre e rivoluzioni legittime. In realtà lo stesso Tommaseo mostrava di nutrire varie diffidenze nei confronti della ribellione che «può avere per iscopo non l'avversione all'autorità, ma un qualche vantaggio da ottenere» e soprattutto risultava profondamente differente dalla rivoluzione:

Rivoluzione è manifestazione solenne della nazione intera, o di parte di quella, a fine di mutare in tutto o in parte gli ordinamenti sociali [...] se non ha nuove idee, nuove istituzioni da sostituire è ribellione, tumulto, cospirazione; o misfatto o stoltezza [...] nella rivoluzione è sempre qualcosa di grande, di terribile; la ribellione può essere un atto di disobbedienza sostenuto con forza, ma senza gravissimi effetti.

Perché la ribellione assumesse i caratteri della rivoluzione occorreva che fosse «continuata e sostenuta da molti atti violenti; ciò che la ribellione comincia, la rivoluzione compisce». Per Tommaseo, in estrema sintesi, la ribellione appartiene ancora al novero dei comportamenti istintivi e non entra nella sfera della politica a cui afferisce, a pieno titolo, la rivoluzione: «un solo o pochi possono ribellarsi, la rivoluzione non si fa che da un popolo intero». ⁶³ Con l'intento di mitigare questo giudizio, tuttavia, il dalmata faceva ricorso ad una citazione tratta dalla *Storia della guerra d'indipendenza degli Stati Uniti d'America* di Carlo Botta in cui il significato delle parole veniva qualificato in base agli esiti della storia. Botta, ricordando «il signor Wilkes, uno de' più ardenti libertini di quei tempi», ne riportava una eloquente affermazione: «sappiate adunque che una resistenza coronata dal successo si chiama una rivoluzione e

⁶³ *Nuovo Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Firenze, presso Gio. Pietro Vieusseux, 1838, pp. 843-844.

non una ribellione; che il nome di ribellione sta scritto sul dorso del sedizioso che fugge, e quello di rivoluzione brilla sul petto del guerriero vittorioso».⁶⁴

Con Tommaseo la storia e la politica avevano la meglio sull'etimologia e del canone linguistico. Nell'edizione del 1840, uscita a Bari, i tratti della rivoluzione erano definiti in maniera ancora più distinta rispetto alle altre forme di opposizione popolare – «può la rivoluzione effettuarsi senza né ribellione né sollevazione né sommossa né tumulto per la forza invincibile delle cose»⁶⁵ – e nell'edizione milanese del 1852 il peso politico del termine acquisiva ulteriore spessore: «ribellione indica più direttamente l'atto delle persone, rivoluzione lo stato delle cose che dall'azione universale di molte persone deriva». In tale sede, Tommaseo puntualizzava che «poi anche in altro modo i due termini differiscono perché rivoluzione è cangiamento già fatto nei capi o nella base o nelle forme del governo, è il fine della sollevazione o della ribellione ottenuto».⁶⁶ Nella successiva edizione milanese di Reina del 1859 Tommaseo inseriva altri elementi, in particolare per distinguere fra rivoluzione e rivolgimento, prendendoli dalla storia contemporanea: «La campagna di Russia, perduta, produsse in molte parti d'Europa grandi rivolgimenti, la fuga di Napoleone dall'Elba, e le brighe de' suoi parziali, portarono alla Francia e all'Italia una nuova rivoluzione». Nella medesima edizione, chiariva che «chi attizza sedizioni è più colpevole del ribelle e del malvagio cospiratore», precisando la scala dei valori.⁶⁷ In occasione dell'edizione di Vallardi, datata 1867, veniva aggiunta la specificazione che le rivoluzioni possono farsi anche senza ribellione e, «anzi contro i ribelli», e che le ribellioni possono essere mosse «da governanti contro i governati, o da questi contro quelli giacché non solo i sudditi sono ribelli», nell'ambito di

⁶⁴ C. BOTTA, *Storia della guerra dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America*, Parigi, Colas, 1809, IV, p. 316.

⁶⁵ *Nuovo Dizionario dei sinonimi della lingua italiana. Edizione fatta su quella di Firenze*, Bari, Raffaele De Stefano 1840, p. 763. Sulle edizioni del Dizionario cfr. D. MARTINELLI, *Il "Nuovo Dizionario dei Sinonimi", da Milano a Firenze*, in Niccolò Tommaseo e Firenze, Firenze, Olschki, 2000, pp. 155-184.

⁶⁶ *Nuovo Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Milano, Giuseppe Reina, 1852, p. 813.

⁶⁷ *Nuovo Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Milano, Reina, 1859, II, pp. 777-778.

una definizione che faceva intendere la vocazione talvolta eversiva dei gruppi dirigenti.⁶⁸ Molto più limitato era invece il contenuto del lemma ribelle nel *Dizionario della lingua italiana* dello stesso Tommaseo e di Bernardo Bellini che restava aderente al riferimento etimologico alla guerra e che citava in modo assai generico il tema della legittimità del potere:

La particolarità con cui si compone il vocabolo ne dice il senso generale dell'aver guerra o far resistenza con chicchessia [...] le resistenze che uomini singoli o popoli o principi o Stati oppongono armatamente ad una potestà superiore, legittima per fatto o consuetudine o che tale si crede o finge di credersi. Ribelle dunque in senso reciproco di persone che siano in guerra tra loro secondo l'originale bellum.⁶⁹

È evidente il diverso uso, e assai probabilmente, anche il differente pubblico che Tommaseo immaginava per i due dizionari dove le voci erano costruite in modo così eterogeneo.⁷⁰

7. VOCI POLITICHE. – Nel 1849 – forse l'anno in cui maggiormente la politica riuscì a condizionare anche la lingua – in maniera più esplicita di quanto avevano fatto e continuavano a fare numerosi dizionari, più ancora degli stessi testi di Tommaseo, la *Nuova Enciclopedia popolare*, edita da Pomba a Torino raccogliendo i contributi delle «migliori di tal genere inglesi, tedesche e francesi», affrontava il nodo della legittimità del potere e, di conseguenza, della legittimità delle ribellioni. Dopo aver distinto fra una definizione di

⁶⁸ *Nuovo Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Milano, Vallardi, 1867, pp. 924-925.

⁶⁹ *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Società l'Unione tipografico editrice, 1861, IV, p. 176. Queste definizioni ricorrevano pressoché identiche nell'edizione del *Nuovo Dizionario della lingua italiana*, compilato da Tommaseo e Bellini, e edito a Torino nel 1872. Il riferimento al termine latino *bellum* era chiaramente indicato nel *Vocabolario genetico-etimologico della lingua italiana* di Giovan Battista Bolza, in cui si leggeva a tale voce: «Ribelle, chi fa guerra al suo signore» (Vienna, Imperiale Regia Stamperia di Corte e di Stato, 1852, p. 151).

⁷⁰ Forse solo pensando al riferimento a pubblici diversi si può comprendere un passo di *Fede e Bellezza*: «Il tamburo chiama all'arme soldati e cittadini; in queste contrade ogni cosa quietò, in altre forse si comincia a morire. Rivoluzione? O tumulto? Chi sa? Che frutterà questo sangue? Altro certamente da quel che si spera o si teme» (Venezia, per i tipi del Gondoliere, 1840, p. 49).

ribelle più generale, individuandola nell'artefice di atti di resistenza violenta «contro qualunque agente dell'autorità», secondo uno schema presente in molti ordinamenti penalistici, ed una più politica e storica, per la quale si poteva qualificare come ribelle «ogni persona che abbia preso le armi per muover guerra al governo legittimo del suo paese», si poneva, appunto, il problema di definire cosa si dovesse intendere per potere legittimo.

Siccome non havvi un solo governo – recitava la voce dell'enciclopedia – il quale non pretenda essere legittimo e necessario alla felicità della nazione, così non avvenne alcuno che dichiarò ribelle e non condannò a pene crudeli il cittadino che lo contrasta. In vero, l'effettivo ribelle, l'uomo che offende il governo della sua patria, quando questo governo riunisce tutte le condizioni che costituiscono il diritto, commette il maggiore dei misfatti perché tenta di compromettere l'intera società col distruggere la sovranità e sostituirvi l'usurpazione. Ma di quale maniera si può distinguere se un governo sia veramente legittimo, così che i sudditi facendogli guerra possano dirsi ribelli?

La risposta a questa domanda era articolata:

Vi furono uomini, i quali per aver rifiutato pagare una tassa illegale furono trattati come ribelli; e quando la barbara legge fu col tempo abolita, ricevettero un'apoteosi dai loro concittadini. Altri perdettero il legno su patiboli che in seguito furono chiamati martiri d'amor patrio [...] L'istoria intera offre in ogni sua pagina consimili fatti. Devesi dire perciò che non vi sia altro diritto che il fatto e che si divenga ribelle tutte le volte che non s'abbia forza bastante a trionfare? Moltissimi sono coloro i quali propugnano questa dottrina materialista. In quanto a noi, siamo all'opposto convinti che avvi per le fazioni, non meno che per i popoli e gli individui una giustizia indipendente dal successo.

I caratteri di una simile giustizia ricevevano una descrizione alquanto sommaria, sufficiente tuttavia a far capire quale fosse l'orientamento di questi enciclopedisti, che, molto più di altri repertori coevi, come accennato, non esitavano a schierarsi e ad uscire dalla ridondante retorica passatista e meramente linguistica:

Gli uomini che con le armi alla mano sostengono i principi di morale e equità, i diritti imprescrittibili dell'uman genere e quelli delle nazioni possono essere trascinati sui patiboli, nondimeno non sono ribelli, e se

vuolsi sapere chi pronunzierà sulle qualità che devesi loro attribuire, la voce di tutta l'umana specie risponderà che Padilla, Riego, d'Egmont, Mario Pagano furono eroi, e i loro giudici tiranni, mentre ch'essa non ha assolto Cesare, malgrado tutta la sua gloria da ribelle pervenuto alla massima potenza di un usurpatore.⁷¹

I ribelli cinquecenteschi contro il potere assoluto e l'arbitrio sovrano e i liberali sette-ottocenteschi componevano un pantheon di figure in grado di specificare cosa fosse la ribellione legittima, ben diversa dall'usurpazione popolare praticata dal cesarismo. L'Enciclopedia, poi, introduceva qualche suggerimento, coerente con l'impostazione adottata, in merito all'applicazione del «diritto delle genti» alle guerre civili, considerate la fattispecie più ricorrente di ribellione: «i governi legittimi, senza nuocere al proprio interesse ed a quello dell'umanità, non possono violare coi ribelli le leggi di morale, di giustizia e di onore, che debbono sempre formare la base delle relazioni internazionali».⁷² Sempre nel 1849, l'editore Pomba dava alle stampe anche un *Dizionario politico*, «ad uso della gioventù italiana», «a fine di spargere nelle moltitudini i rudimenti della Politica della quale ora tanti si fanno ora maestri senza aver pur mai toccato colle labbra gli orli del vaso che ne chiude i segreti», in cui alla voce ribellione venivano riprese in modo pedissequo le definizioni utilizzate da Tommaseo nel *Dizionario dei sinonimi* con una chiosa eloquente, non troppo distante dalla considerazioni contenute nell'Enciclopedia sopra citata: «Ma ci è d'uopo soggiungere che le moltitudini in queste materie sogliono per lo più giudicare dal successo e gridare Vae Victis ed Io Triumphe; laddove a' savi spesso tocca ripetere il verso famoso: Victix causa Diis placuit sed victa Catoni».⁷³ Ancora più decisamente politico e ancora più puntuale nel definire i termini di ribellione e rivoluzione era il *Dizionario politico popolare appositamente compilato*, stampato a Torino dal tipografo democratico Luigi Arnaldi nel 1851, in cui si leggeva che rivoluzione e ribellione erano due

⁷¹ Nuova Enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di Scienze, Lettere, Arti, Storia, Geografia etc. etc., Torino, Pomba, 1849, XI, pp. 171-172.

⁷² Ivi, p. 172.

⁷³ Dizionario politico nuovamente compilato ad uso della gioventù italiana, Torino, Pomba, 1849, p. 611.

modi diversi di indicare un'insurrezione ma con una distinzione ben chiara:

La prima è parola santa del popolo, la seconda dei despoti i quali credono di sfregiare, di scomunicare quasi un giusto movimento popolare col chiamarlo ribellione. Costoro dicono agli insorti *ribelli*, come i reverendi della Santa Inquisizione dicevano eretici ai dissidenti. È ben vero che il partito dell'ordine usa in senso peggiorativo e a mo' di spauracchio anche la parola rivoluzione, e quando dicono a uno rivoluzionario credono di designarlo come un anarchista, un demagogo, un cannibale ma il popolo oggimai apprezza giustamente questa parola e sa che senza le rivoluzioni precedenti egli gemerebbe ancora servo della gleba sotto i feudatari, signori di un castellaccio per diritto divino e per la grazia di Dio.

In realtà, concludeva il Dizionario, il popolo era ben consapevole che proprio Cristo era stato il più grande rivoluzionario, predicatore di fratellanza, uguaglianza e libertà e per questo era stato condannato.⁷⁴ I richiami religiosi parevano non mancare mai.

La distinzione fra ribellione e rivoluzione compariva anche in altri dizionari di quegli anni, in genere quasi sempre adoperando le definizioni preparate da Tommaseo e Bellini, destinate davvero a diventare di uso comune. Così nel 1853 nel *Vocabolario Universale della lingua italiana*, realizzato sull'edizione napoletana del Tramater, con le integrazioni dello stesso Bellini, di don Gaetano Codogni e di Antonio Mainardi, si riproducevano le espressioni del Dizionario dei sinonimi, nella versione del 1838, senza pressoché alcuna differenza.⁷⁵ Nel 1860, a Torino, usciva il *Dizionario dei sinonimi della lingua italiana* del letterato Pietro Stefano Zecchini, genero di Giuseppe Pomba, succedutogli nella guida dalla casa editrice, che utilizzava termini simili, insistendo molto sulla differenza fra la natura parziale e spontanea della rivolta a cui veniva contrapposto il carattere globale della rivoluzione: «una nuova era cominciò pel mondo dalla grande rivoluzione francese dell'89. Nel 1830 Carlo Decimo credeva che i moti del popolo fossero parziali e facilmente demolibili dalla truppa, ma un altro personaggio di cui

⁷⁴ *Dizionario politico popolare, appositamente compilato*, Torino, tipografia Luigi Arnaldi, 1851, p. 210.

⁷⁵ *Vocabolario Universale della lingua italiana*, Mantova, Negretti, 1853, p. 773.

ora mi sfugge il nome, gli disse: Majesté, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution».⁷⁶ Nel frattempo avevano visto la luce due altri repertori in cui si consolidava la differenza fra la ribellione istintiva e la rivoluzione politica. Si trattava del *Vocabolario metodico italiano*, pubblicato a Venezia nel 1857, e del *Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso*, edito a Napoli due anni dopo. Nel primo, redatto dallo studioso di cose d'arte veneziano Francesco Zanotto, dopo aver qualificato la rivoluzione come un «cambiamento nelle cose del mondo e per lo più nello stato politico di una monarchia o di una repubblica» e la ribellione come la «sollevazione di popolo o simili», si collocavano entrambi i termini tra le «voci relative alla politica passiva», liquidandoli in maniera assai sbrigativa.⁷⁷ Nel secondo, preparato da Filippo Ugolini, democratico convinto, deputato all'Assemblea Costituente romana del 1849 e a lungo esule, si insisteva invece sulla necessità di non confondere ribellione e rivoluzione, nonostante nell'uso comune venissero spesso utilizzate come sinonimi: «rivoluzionario, per ribelle, sollevato, certo non usarono mai i nostri buoni scrittori dal Villani al Botta e al Colletta».⁷⁸ È interessante notare che una simile distinzione era stata formulata da monsignor Tommaso Azzocchi, cappellano segreto di Gregorio XVI, nel suo *Vocabolario domestico* in cui esortava i sudditi pontifici ad operare il termine di ribelli e non quello di rivoltosi e quello di ribellione e non di insubordinazione non per ragioni politiche ma in difesa della vocazione italiana della lingua che non doveva sottostare a troppo facili esterofile, un tema questo ovviamente molto sentito nella costruzione dei dizionari ottocenteschi.⁷⁹

⁷⁶ *Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1860, p. 587.

⁷⁷ *Vocabolario metodico italiano utile per trovare a primo tratto le voci quantunque ignorate o mal note*, Venezia, Andreola, 1857, p. 1173. Lo stesso *Vocabolario* conteneva una Sezione dedicata agli «uffizii politici, persone in riguardo alla politica» in cui comparivano i termini «ribellante, ribello, che si ribella», «ribello, che si è ribellato, che sta in ribellione», «rivoltuoso, sedizioso», «sedizioso, che induce sedizione, che cagiona sedizioni, vago di sedizione», «settario, seguace di setta; e per lo più si prende in cattiva parte» (p. 312).

⁷⁸ *Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso*, Napoli, Stabilimento tipografico di Federico Vitale, 1859, p. 238.

⁷⁹ *Vocabolario domestico di lingua italiana*, Roma, Aureli, 1839, p. 55.

Semplificando molto, quindi, i termini connessi alla ribellione avevano conosciuto nel corso della prima parte dell'Ottocento un trattamento in larga misura condizionato dalle intenzioni di tenere la definizione di una lingua nazionale condivisa distante dalle tematiche politiche che avrebbero potuto essere distraenti rispetto all'uso pubblico di un lessico comune in faticosa costruzione. In un panorama siffatto, dettato anche dalle ovvie pressioni delle censure, le distinzioni di contenuto, attente alla contemporaneità, sono risultate poche e decisamente disorganiche tra loro ed anche le valutazioni negative traevano alimento dal passato remoto. Un'efficace sintesi di tutto ciò era rappresentata dalla assoluta asetticità della voce *ribelle* contenuta in uno dei dizionari più usati nel nuovo Regno d'Italia, quello di Pietro Fanfani, pubblicato da Le Monnier nel 1865, in cui il ribelle era colui «che si è ribellato, che sta in ribellione, il contrario, nemico», secondo le già ricordate definizioni date dalla Crusca, nelle sue edizioni ufficiali, nei secoli precedenti, e la rivoluzione un «rivolgimento» al quale non venivano attribuite qualificazioni.⁸⁰ Lo stesso Fanfani, nel 1877, pubblicò insieme al linguista calabrese Costantino Arlia, *Il lessico della corrotta italianità*, dove ribadiva l'erroneità dell'utilizzo del termine rivolta per ribellione e per rivoluzione, rimarcando come si trattasse di espressioni distinte che tendevano ad avere una comune, abusata, lettura politica a discapito del loro originale significato.⁸¹

8. LA RIBELLIONE CATTOLICA CONTRO I RIVOLUZIONARI-RIBELLI. — Lingua e politica, nel vocabolario nazionale, dovevano restare estranee all'interno di un'operazione meticolosa di architettura lessicale da cui era rimasta esclusa però una parte rilevante della cultura ultraconservatrice cattolica, impegnata invece in un'altrettanto certosina azione di feroce condanna delle ribellioni e delle rivoluzioni, proprio a partire dall'uso del linguaggio che non avreb-

⁸⁰ *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier, 1865, pp. 1258 e 1309. Nel 1884, Fanfani redasse un *Vocabolario dei sinonimi* in cui, di fatto, erano riproposte le medesime definizioni con una significativa eccezione; trattando dell'insurrezione si specificava: «l'insurrezione è il levarsi su violento, e ordinariamente generale, contro l'autorità, e si fonda sul diritto dei popoli», tratto quest'ultimo non riconosciuto alle ribellioni né alle rivoluzioni.

⁸¹ *Il lessico della corrotta italianità*, Milano, Carrara, 1877, p. 368.

be dovuto confondere con troppe distinzioni; anche chi politicizzava la condanna della ribellione, lo faceva manipolando i termini, questa volta con maggiore attenzione al presente proprio per la sua pericolosità. Il «Giornale ecclesiastico di Roma», per citare un esempio di quel genere di pubblicistica, utilizzava l'aggettivo *ribelle* per qualificare l'«eguaglianza» professata dai nuovi rivoluzionari⁸². L'abate trevigiano Scipione Bonifacio, ruvido critico della massoneria, dei giansenisti e della «tolleranza religiosa», nel 1797 dedicò il primo di una serie di opuscoli, editi fra quella data e il 1805, proprio al tema del rapporto tra la tirannia e la ribellione, sostenendo che «la tirannia del popolo dicesi ribellione».

Un usurpatore – scriveva Bonifacio – non sarà mai solo; quella parte del popolo che lo assiste è ribelle a quel legittimo possesso dell'autorità, di cui l'usurpatore lo spoglia. Convengono alla ribellione li stessi caratteri della tirannia. Il popolo introduce degli abusi, passa alla violenza, diviene ribelle, cioè tiranno contro il proprio principe.

Il religioso veneto citava persino l'odiato Rousseau per rimarcare come lo stesso ginevrino «è convinto che un popolo nel voler cambiare governo può facilmente confondere i clamori di una fazione e un tumulto sedizioso con un atto regolare, nel qual caso fazione, sedizione, rivoluzione e ribellione sono assolutamente sinonimi». Esisteva un unico errore espresso da termini diversi che servivano solo ad occultare la verità; la ribellione e i suoi sinonimi costruivano la lingua dei peccatori e rivelavano l'intima natura tirannica delle varie forme di ribellione, volte a rovesciare una tirannia preesistente e caratterizzata, anch'essa, dalla demoniaca irreligiosità:

Un governo in cui non sia in vigore la pura e santa religione rivelata deve cadere nella tirannia per gli abusi che ne sono l'origine, per le violenze che ne sono il progresso, per la totale oppressione che è il compimento della tirannia, madre crudele di mille disordini, e finalmente nella ribellione, a cui sono strascinati i popoli per liberarsene.⁸³

⁸² «Giornale ecclesiastico di Roma», 8 gennaio 1791.

⁸³ *La tirannia e la ribellione*, opuscolo 6, Venezia, Dalle stampe del cittadino Gio. Battista Negri, 1797, pp. 26-31. A Venezia nel 1790, per i tipi di Ribboni, era stata pubblicata anche la *Storia delle rivoluzioni, cospirazioni e sollevazioni più notabili antiche*

Due anni più tardi, a Venezia, presso la stamperia di Francesco Andreola, usciva il *Nuovo Vocabolario filosofico democratico indispensabile per ognuno che brama intendere la nuova lingua rivoluzionaria*, in cui si individuava «il principale oggetto della Filosofia» dei «democratici» nell'«ispingere gli uomini alla ribellione, alla fellonia ed eccitarli contro ogni legittimo governo». In tal senso non esistevano grandi differenze fra ribellioni e rivoluzioni, anche se la recente rivoluzione francese aveva introdotto alcuni elementi nuovi:

Sinora l'origine delle rivoluzioni tutte si trovava nelle comuni passioni umane; negli accidenti prodotti dal tempo nel corso ordinario delle cose. La rivoluzione presente francese o se dir vogliamo democratica è stata prodotto di una filosofia frenetica e empia, che minando da lungo tempo i veri fondamenti della società umana [...] doveva nel suo scoppio snaturare la specie umana.⁸⁴

Giudizi non troppo dissimili comparivano nello scritto di Antonio Capece Minutolo dedicato all'«utilità della religione cristiana cattolica per la tranquillità e pace dei popoli», dove le rivoluzioni venivano appellate come ribellioni «speciali» che potevano essere battute solo ripristinando il vero spirito religioso,⁸⁵ e ne «l'Amico d'Italia», in cui era contenuto un dialogo fra un *liberalista* e un *vecchio*, impegnati in una accesa discussione volta a dimostrare, in conclusione, la sostanziale identità di ribellione, insurrezione e rivoluzione e la loro profonda empietà.⁸⁶ Lo stesso Capece Minutolo

e moderne di tutti gl'imperi, regni e repubbliche che era uscita in Francia tra il 1754 e il 1760 e che utilizzava i termini in questione come sostanzialmente identici nei contenuti, naturalmente del tutto negativi. Nella *Storia del memorabile triennale Governo francese*, lettera prima (Milano, 1799), Francesco Beccatini considerava sinonimi i termini patriota e ribelle, giudicandoli entrambi in maniera assai negativa: «Per essere buon patriotto in tal senso, bisogna non sentir ribrezzo di qualunque misfatto anche il più celebre quando la patria lo comanda [...] Non si può divenir tale senza essere sconoscente e ribelle del legittimo sovrano della propria patria, a Dio, alla Religione, a'buoni costumi, a'concittadini, agli stessi suoi genitori» (p. 182).

⁸⁴ *Nuovo Vocabolario filosofico democratico indispensabile per ognuno che brama intendere la nuova lingua rivoluzionaria*, Venezia, Andreola, 1799, II, p. 89 e pp. 125-126.

⁸⁵ A. CAPECE MINUTOLO, *Sull'utilità della religione cristiana cattolica romana per la tranquillità e pace dei popoli e per la sicurezza dei troni*, Napoli, presso Gio. Battista Seguin, 1825, p. 211.

⁸⁶ «L'Amico d'Italia, miscellanea morale di lettere, scienze ed arti», VIII, XVI, 1829, p. 6.

individuava proprio nella costruzione linguistica uno degli strumenti più utilizzati dagli «empi ribelli»:

Ma in qual modo può lusingarsi l'ignorante notorio essere reputato sapiente; il ladro, onesto uomo; il crudele, filantropo; l'usurpatore furfante, legittimo Sovrano ecc.? come sarà possibile far formare giudizi tutti opposti alle idee preesistenti, al senso comune? Come ingannare tanto sfacciatamente sé medesimo e gli altri? Nulla di più facile per i nostri rivoluzionari. Essi avendo accoppiato le stranissime idee della ribellione col diritto (il quale non può collegarsi che colla sola legittimità) e le qualità contraddittorie della superbia colla debolezza, si sono fortificati colla mutazione degli antichi vocaboli e coll'altri inventarne tutti di nuovo conio.⁸⁷

Esistevano parole «dannate» che dovevano essere maneggiate con estrema cura perché non divenissero di uso comune senza la necessaria condanna morale.

La grande arte della propaganda e delle sette – scriveva il principe di Canosa in bellicosa polemica con Tommaseo – la grande arte che ha gettato la società in uno stato peggiore (dopo la Restaurazione) di quello in cui erano nell'epoca di Napoleone, è stata quella di farsi credere di una forza preponderatissima. In effetti però la rivoluzione altro non è che un gran fantasma, abile a far imbrividire il sangue nelle vene a quelli che hanno paura delle streghe e de' castelli incantati, di nessun valore per coloro che l'attaccano intrepidi senza timore e con perseveranza.⁸⁸

Una traduzione didascalica di queste posizioni, di cui sarebbero possibili molti altri esempi, fu espressa dal sacerdote Francesco Calì di Allura che nei pensieri «sulla rivoluzione» sosteneva:

Assai sinistramente suona la voce rivoluzione, chè porta seco l'idea di rivolta, di violenza e di sangue [...] che sia tale abbiamo un esempio in Lucifero, il quale a dire il vero, fu il patriarca dei rivoluzionari mentre pel primo inalberò il vessillo della ribellione e gli uomini non han fatto che ornare le vestigia di lui [...] questa nostra definizione venne confermata

⁸⁷ *Sulla corruzione del secolo circa la mutazione dei vocaboli e delle idee. Lettera ad un amico*, Italia, 1833, p. 9.

⁸⁸ *La Gazzetta la Voce della verità condannata a morte ignominiosa da ser cotale Niccolò Tommaseo per strage commessa dell'Antologia e per attentati contro la liberalesca setta-ria sovrana canaglia*, Filadelfia, giugno 1835, pp. 165-166.

dal Segur, il quale così dice: la rivoluzione presa nel senso più generale è ribellione eretta in principio ed in diritto. Non è il solo fatto della ribellione; è il diritto, è il principio, della ribellione, che si fa regola pratica e base della società; è negoziare sistematico della legittima autorità; è la teoria della ribellione; è l'apologia e l'orgoglio della ribellione, la consacrazione legale del principio stesso d'ogni sconvolgimento.⁸⁹

Per il linguaggio del tradizionalismo cattolico non c'erano distinzioni fra ribellione e rivoluzione e il dato comune era la profonda empietà secondo una gerarchia di valori che subordinava, di nuovo, la politica alla religione e alla morale; lingua e politica non dovevano restare separate ma sottostare entrambe ad un unico, ben esplicito, principio di legittimità.

9. LINGUA VERSUS DIRITTO. – Le definizioni contenute nei dizionari italiani del termine ribelle, almeno fino agli anni Settanta dell'Ottocento, non risentivano neppure delle peraltro limitate trasformazioni conosciute dal reato di ribellione. Nella *Teorica del Codice penale*, redatta da due noti giuristi francesi come Chauveau e Hélie, tradotta e curata in una diffusa edizione in italiano dal giurista, e letterato molto noto, Leopoldo Tarantini, si specificava con chiarezza come gli articoli del Codice penale napoleonico, modello per gran parte del diritto penale di inizio Ottocento, qualificassero la ribellione come «ogni attacco, ogni resistenza con violenza o per vie di fatto contro gli ufficiali ministeriali» e una lunga sequenza di figure incaricate di far pagare le tasse, di far rispettare le sentenze, le leggi ed altre misure prese da organi dello Stato. Nella sostanza si trattava di un reato contro la pubblica amministrazione e la giustizia non dissimile dalla resistenza al pubblico ufficiale, privo quindi di un significato politico più generale. La dimensione più pubblica degli atti dei ribelli, così come definiti dal Codice, compariva nei «discorsi» tenuti apertamente, nell'affissione di cartelli o nella pubblicazione di stampati. L'articolo 219, poi, aggiungeva che sarebbero state «punite come riunioni di ribelli» quelle organizzate, con o senza armi, ma accompagnate da violenze o minacce verso l'autorità amministrativa o «altri uffiziali ed agenti di polizia» dagli

⁸⁹ *Sulla rivoluzione, pensieri*, Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1870, pp. 5-6.

«artieri o lavoranti alla giornata nelle officine pubbliche di manifatture o arti», dagli «individui ammessi negli ospizi», dai «prigionieri incolpati, accusati o condannati». ⁹⁰ Penalmente, il ribelle era il responsabile di un reato assai circoscritto che ben poco aveva a che vedere con le riflessioni contenute nei dizionari dove era assimilato ad un peccatore o a un istintivo sobillatore di folle non contro i rappresentanti dell'autorità, incaricati di farne eseguire gli ordini, ma contro l'autorità in quanto tale. La distanza fra i contenuti della lingua e la fattispecie giuridica era assai ampia. Il Codice sardo del 1839 e quello del 1859, tra loro non molto differenti, ricalcavano quasi pedissequamente quello napoleonico in merito alla definizione di ribellione. La versione del 1839 collocava il reato di ribellione all'articolo 211, inserito nel Capo I, «della ribellione alla giustizia, della disobbedienza e di altre mancanze verso le pubbliche autorità», che faceva parte del Titolo III dedicato ai «reati contro l'amministrazione della giustizia ed altre pubbliche amministrazioni». Tale articolo definiva il reato di ribellione come

Qualunque attacco, qualunque resistenza con violenza o vie di fatto contro la forza pubblica, contro gli uscieri o servienti la giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati dell'esazione delle tasse e delle contribuzioni e contro coloro che portano per essi gli atti esecutivi, contro i preposti delle regie dogane o gabelle, i sequestratori, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria od amministrativa quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini o delle ordinanze dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia o delle sentenze.

Come per l'ordinamento francese quindi era punita la ribellione contro i funzionari dello Stato nello svolgimento del loro compito di far eseguire la legge. Rispetto alle norme francesi, il codice piemontese insisteva all'articolo 212 sulla qualificazione di ribellione alla giustizia anche per i casi di violenza «o via di fatto usata per sciogliere l'unione di un corpo legalmente deliberante, o per impedire l'esecuzione di una legge, di una decisione o di una sentenza o di qualunque ordine di una podestà legittima, per ottenere una determinazione o un provvedimento qualunque o per sottrarsi all'adempimento di un dovere imposto dalla legittima autorità».

⁹⁰ *Teorica del Codice penale*, Napoli, Capasso, 1856, III, pp. 411-417.

Giuseppe Buniva e Gustavo Parolelli nel loro commentario al Codice penale sardo sottolineavano come questo articolo, pur muovendosi nell'ambito del precedente napoleonico, attribuiva un'enfasi maggiore all'esigenza di tutelare la legittimità del potere costituito, sottraendolo a pressioni e rendendo le sue deliberazioni effettive. Difendendo gli esecutori delle volontà delle legittime autorità, in altre parole, se ne rafforzava la legittimità stessa; in tale ottica la definizione giuridica delle ribellione – in questo come avveniva nel caso dei dizionari – pareva vincolare indissolubilmente l'idea della ribellione alla violazione della legittimità in quanto tale, senza alcuna attenuante.⁹¹

Il Codice penale del 1859 non presentava molte differenze rispetto a quello del 1839 nella qualificazione del reato di ribellione, limitandosi, di fatto, ad accorpate nei due commi di un unico articolo, il 247, quanto previsto nei due articoli 211 e 212 del precedente testo. Cambiava anche l'intestazione della collocazione degli articoli relativi alla ribellione, inseriti sempre nel Titolo III – che mutava però la sua definizione in quella «dei reati contro la pubblica amministrazione» – al Capo III, titolato in maniera più puntuale rispetto al passato «Della ribellione, della disobbedienza e di altre mancanze verso la pubblica autorità». In questo senso, la declinazione specifica degli atti di ribellione come forme di resistenza verso i funzionari e verso gli agenti dell'autorità pubblica era ancora maggiormente marcata. Gli articoli successivi, dal 248 al 251, tornavano, in modo non troppo dissimile da quanto avveniva nel Codice del 1839, a legare la gravità della ribellione al numero dei partecipanti e al loro possesso di armi, mentre l'art. 253 assimilava alla ri-

⁹¹ *Il Codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli*, Torino, Cassone e Marzorati, 1842, p. 7. In generale su questi temi cfr. *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*. Studi coordinati da S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1999, *Il Codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, Padova, Cedam, 2008; M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento: il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, Milano, Giuffrè, 1973; S. PANAGIA, *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, Padova, Cedam, 1980. Di particolare rilievo rispetto al tema in questione risultano i contributi contenuti nel numero monografico dei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», uscito nel 2007 con il titolo *Principio di legalità e diritto penale* (in particolare gli interventi di L. LACCHÈ, pp. 663-695 e di F. COLAO, pp. 687-741, della stessa COLAO, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento: da delitto fittizio a nemico dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1986).

bellione con armi che aveva commesso una violenza chiara contro i funzionari pubblici la «riunione armata» di almeno cinque persone «la quale, senza avere commesso violenza o vie di fatto, fosse diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti od ordini dell'autorità governativa». Anche l'articolo 255 ricalcava il codice del 1839 nell'individuare i soggetti che più di altri si potevano prestare alla ribellione, indicandoli negli «operai o giornalieri nei pubblici opifici o manifatture», nelle «persone ammesse nei pubblici ospizi» e nei detenuti; si prefigurava così una fattispecie che, nel caso degli operai, si sovrapponeva all'esplicito «divieto di sciopero», per il quale costituivano reato «tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far mancare la forza lavoro senza ragionevole causa». Solo l'ultimo articolo, il 256, che chiudeva, appunto, la sezione prima dedicata alla ribellione, possedeva una maggiore connotazione politica, anche se pareva pensato per rivolte banditesche o astensioni dal lavoro piuttosto che per ribellioni-rivoluzioni: «I capi di una ribellione, o quelli che l'avranno praticata, potranno essere condannati a rimanere dopo scontata la pena sotto la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza».

Lingua e diritto tendevano a separarsi ulteriormente secondo un modello che aveva trovato rapide conferme nella dottrina e nella giurisprudenza. Il *Manuale Dizionario di amministrazione municipale, provinciale e delle opere pie*, redatto da Carlo Borda e destinato in primis ai sindaci, a proposito della ribellione recitava:

La legge nel graduare la pena della ribellione, solo considera il fatto in se stesso colle circostanze che lo accompagnano, cioè il numero delle persone riunite che commettono la ribellione, e la circostanza dell'essere o non la riunione armata; e non fa alcuna distinzione fra il caso in cui la ribellione sia stata precedentemente concertata, e quello in cui sia sorta all'improvviso. Il reato di ribellione nasce dal fatto stesso dell'attacco o della resistenza, né a costituirlo richiedesi la premeditazione e molto meno un precedente concerto, potendo esso venir commesso da una sola persona.⁹²

⁹² *Manuale Dizionario di amministrazione municipale, provinciale e delle opere pie. Guida teorico-pratica dei sindaci*, Torino, Sebastiano Franco, 1863, pp. 841-842. Un'interpretazione analoga era contenuta alla voce *Ribellione* del *Repertorio di giurisprudenza penale italiana ossia Raccolta di Massime a cura dell'Avvocato Narciso Baiocchi*, Volterra, Sbrogi, 1866: «A costituire il reato di ribellione [...] non è necessario che si eserciti

La ribellione era un rifiuto espresso in modo violento e specifico nei confronti dell'applicazione della legge e aveva ben poco a che fare con il rifiuto di obbedire ad un intero quadro normativo e tanto meno con un ordinamento sociale alternativo a quello esistente; che la sua pericolosità sociale e politica non fosse ritenuta elevata era dimostrato dalla convinzione espressa da più commentatori del tempo secondo i quali la ribellione non escludeva, nella stragrande maggioranza dei casi, la libertà provvisoria, essendo opportuno limitarla solo in presenza di una evidente natura criminale del l'imputato. «Queste restrizioni – scriveva Elia Gagliardi, citando anche le modifiche intervenute nel Codice di procedura penale con la legge del 30 giugno 1876 – sono determinate o dalla qualità delle persone congiunte o da una certa gravità del reato imputato».⁹³ Nel *Compendio di tutte le leggi, regolamenti e norme riflettenti il servizio politico dei carabinieri*, preparato dal tenente Giuseppe Graziani per i suoi colleghi ufficiali, figurava un articolo riservato al binomio Ribellione-Rivolta dove la natura specifica di questi atti, avulsa da valutazioni politiche appunto, era molto evidente: «un pubblico ufficiale si considera nell'esercizio delle proprie funzioni anche quando l'atto a cui procede in quella sua qualità non sia legale, essendoché non distingue la legge tra la legalità e illegalità dell'atto medesimo». Ciò che contava realmente era la legalità della figura contro cui veniva compiuto l'esercizio della ribellione, una legalità che non discendeva certo dal fatto di indossare un'uniforme:

Nessuna disposizione legale determina se avvi ribellione quando il funzionario o agente pubblico non è vestito della sua divisa, o munito dei suoi distintivi, tuttavia è da ritenersi di sì, perché il diritto di esercitare un atto risulta dal carattere conferito alla persona dalla legge, e non dai distintivi esteriori, ammesso però sempre che il colpevole conoscesse la qualità del funzionario contro il quale si ribella.⁹⁴

la violenza morale direttamente contro le persone incaricate di eseguire la Legge, ma basta che con grida sediziose con dimostrazioni ostili si tenti di esercitare una pressione morale per impedire l'esecuzione della Legge e per sottrarsi ad un obbligo imposto dall'autorità» (p. 276).

⁹³ E. GAGLIARDI, *L'imputato per delitto di ribellione può ottenere la libertà provvisoria?*, Benevento, De Gennaro, 1877, pp. 9-10.

⁹⁴ *Compendio di tutte le leggi, regolamenti e norme riflettenti il servizio politico dei carabinieri*, Napoli, Stabilimento tipografico, 1876, p. 381. Questa interpretazione era stata

Era evidente, soprattutto nella giurisprudenza, l'idea che la ribellione più politica avesse la sua forma precipua nel brigantaggio – tema praticamente e, per molti versi, incredibilmente assente dai Dizionari – e che contro di esso, quando non veniva applicato il diritto militare e soprattutto il reato di brigantaggio, previsto dalla legge Pica, fosse necessario costruire un efficace scudo giuridico volto a colpire i singoli briganti nel momento in cui assaltavano uffici o aggredivano forze dell'ordine e militari, a prescindere dalla valutazione delle motivazioni dei loro crimini o dalla loro organizzazione, rispetto alla quale l'unico tema da considerare era la numerosità dei partecipanti ai fatti criminosi. In questo senso, sul piano penale, al di fuori della legislazione di emergenza del 1863, esisteva una sorta di rimozione della visione del brigantaggio come fenomeno organizzato, e di rilevanza sociale, così come i Dizionari tendevano a espungerlo dalle manifestazioni rivoluzionarie e ribellistiche. La ribellione era un reato generato dalla spontanea reazione del suo artefice, secondo una visione, questa sì, presente nei dizionari. Le Corti di Cassazione di Napoli, a più riprese, emise sentenze in cui i *briganti* erano condannati per il reato di ribellione in quanto artefici di gravi atti di violenza, senza preoccuparsi troppo di capire se tali atti fossero «mezzo o conseguenza» della ribellione medesima.⁹⁵ Il «Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana» riportava diverse pronunce dei primi anni Settanta in cui si ribadiva che il «reato di ribellione contro la pubblica autorità o contro la forza pubblica non involge per sé la qualità di politico» e per questa motivazione non poteva beneficiare dell'amnistia generale del 31 gennaio 1867 riserva-

espressa anche nel quattordicesimo volume del «Monitore dei tribunali», pubblicato nel 1873 (Società editrice libraria, p. 222) e negli «Annali della giurisprudenza italiana», nel volume IV, relativo all'anno 1870, in cui erano riportate varie sentenze ancora della Corte di Cassazione di Napoli (pp. 16-18). Molteplici sentenze della Corte di Cassazione di Roma erano state riportate dal «Filangeri» (1889, pp. 574-575), in cui si specificava che il reato di ribellione si consumava contro la pubblica amministrazione, nei termini della resistenza, e, se veniva accompagnato da atti violenti, nei confronti del responsabile di questi ultimi erano applicabili le pene previste per quei reati.

⁹⁵ «La Legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia», XI, 1871, pp. 536-538. Cfr. R. MARTUCCI, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale: regime eccezionale e leggi per la repressione dei reati di brigantaggio*, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 82-83.

ta appunto ai reati politici.⁹⁶ Chiariva molto bene questi passaggi la «Giurisprudenza italiana» per la quale l'ambito dei reati politici doveva essere assai limitato, e comunque non avrebbe dovuto comprendere la ribellione se non in pochissimi casi, «perché ogni lotta politica nei suoi slanci più ardimentosi e terribili aspira a sottrarsi ad ogni odiosità repugnante ai doveri della morale pubblica di tutti i popoli e di tutti i luoghi», rappresentando quindi una condizione ben difficile da presentarsi di fronte a reati spesso individuali o mossi dall'egoismo. Solo se l'atto criminoso fosse stato volto contro l'ordine politico e non fosse stato punibile per diritto comune, allora era possibile qualificarlo unicamente come politico, una attribuzione però che poteva valere per le insurrezioni ma quasi mai per le ribellioni.⁹⁷

10. ALTRE TRADIZIONI GIURIDICHE. – Nel Codice penale del Regno delle due Sicilie, promulgato nel 1819, non compariva alcun riferimento al reato di ribellione, mentre erano annoverati i casi di «guerra civile», «bande armate», «sedizione», «violenza pubblica» e «minacce». Nel titolo IV, relativo agli «oltraggi e violenze contro la persona de' depositari dell'autorità e della forza pubblica», al Capo secondo, l'articolo 173 disciplinava la fattispecie più simile a quanto previsto dall'ordinamento sardo stabilendo che «chiunque con violenze e minacce costringa un ufficiale pubblico, un agente o incaricato di un'amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufficio sarà punito con la rilegazione». In maniera chiara, la *Teorica del Codice penale* di Chauveau e Faustin, riferita alla normativa francese ma applicata al caso napoletano da Demetrio Strigari, individuava due diverse accezioni del reato di ribellione; una prima riconducibile all'attentato contro la sicurezza dello Stato e declinata nelle forme dell'insurrezione, della rivolta vera e propria, e la seconda alla resistenza contro «atti isolati de' funzionari» con lo scopo di «paralizzare [...] con una resistenza locale e con violenze istantanee» l'eserci-

⁹⁶ «Repertorio generale annuale della giurisprudenza italiana», S. II, Torino-Napoli, Società Unione tipografica-editrice, 1872, p. 884.

⁹⁷ «Giurisprudenza italiana», Torino, Unione tipografico editrice, 1871, parte prima, pp. 339-340.

zio del pubblico potere.⁹⁸ Diverso invece era il dettato del Codice penale austriaco del 1852 che riservava alla ribellione, unita alla sollevazione, una disciplina più ampia e certamente più politica. La materia era definita negli articoli compresi tra il 68 e il 75 del Capo VIII della parte prima riservata ai crimini. La definizione criminale della sollevazione era assai estesa venendo qualificata come «l'ammutinamento di più persone per resistere colla forza all'autorità». Non era molto differente quindi dalle voci di numerosi dizionari, ma le specificazioni del reato risultavano ben più articolate, comprendendo la «resistenza» per «ottenere per forza qualche cosa», per sottrarsi «all'adempimento di qualche obbligo incumbente», per «rendere vana una istituzione o l'esecuzione di un ordine pubblico», o per «turbare la pubblica tranquillità». Questa resistenza, che aveva i caratteri del moto insurrezionale, era soggetta a condanna quando veniva indirizzata contro qualsiasi incaricato di una funzione pubblica in senso lato, dagli agenti ai funzionari che si occupavano di ferrovie e telegrafi, e in genere aveva degli ideatori, i «caporioni», e degli esecutori nei confronti dei quali erano fissate pene durissime. L'articolo 73, relativo alla ribellione vera e propria, era ancora più severo in nome, appunto, della natura politica del reato:

Qualunque sia l'occasione da cui abbia avuto origine un ammutinamento, se vi si persiste coll'opporvi alle dissuasioni premesse dall'autorità e coll'aggiungere mezzi effettivamente violenti, in modo che a ricondurre la tranquillità e l'ordine sia d'uopo impiegare una forza straordinaria, allora vi è ribellione, e chiunque prende parte a tale ammutinamento si fa reo di questo crimine.

Il successivo articolo 74 chiariva il senso della gravità del reato: «Se a frenare la ribellione è d'uopo del giudizio statario, ha luogo la pena di morte secondo le norme contenute nella legge sulle pro-

⁹⁸ *Teorica del Codice penale*, Napoli, Dallo Stabilimento del Guttemberg, 1842, II, p. 324. Sempre a Napoli, nel 1827, era stata pubblicata l'edizione italiana del *Giornale delle udienze della corte di Cassazione e delle corti reali ovvero Giurisprudenza generale di Francia del Signor Dalloz* nella versione di Gennaro Paduano in cui, a proposito di ribellione, si specificava come non fosse possibile separare il giudizio su tale reale da quello sui reati connessi, in quanto il carattere politico era largamente subordinato a quello penale (Dalla tipografia dell'Ateneo, III, p. 1165).

cedure». La ribellione apparteneva, in tale ottica, ai crimini contro l'autorità e doveva pertanto essere punita con il massimo della pena. I commentatori non esitarono a rimarcare proprio questo aspetto dell'estrema gravità della ribellione che, nell'ordinamento asburgico, non poteva in alcun modo essere ricondotta, come nel caso piemontese o napoletano, alla sola resistenza all'autorità nella circoscritta accezione del pubblico ufficiale. Così il *Manuale del codice penale austriaco*, redatto dal noto penalista Wolfgang T. Fruhwald e tradotto da Camillo Bertolini, sosteneva che «la ribellione è di regola l'ultimo grado della sollevazione» e giustificava, per la sua gravità nel turbare l'ordine pubblico, l'applicazione della pena di morte.⁹⁹ Anche «L'eco dei tribunali» di Venezia, nel 1854, aveva pubblicato un contributo di I.C. Waber volto ad illustrare i paragrafi relativi alla *ribellione* del Codice penale asburgico, in cui l'autore chiariva che la peculiarità della ribellione rispetto alla sollevazione consisteva non nell'«intenzione degli ammutinati», né nella «direzione della resistenza» ma nella «maggiore pericolosità dell'ammutinamento». La ribellione era a tutti gli effetti un crimine sociale così peculiare da configurarsi come una fattispecie sui generis, rispetto alla quale non era decisivo neppure l'utilizzo della violenza.

Tra i criminalisti – scriveva Waber – havvi come è noto controversia se pel compimento della ribellione occorra l'uso della violenza oppure soltanto l'intenzione diretta all'esecuzione di essa. Questa controversia procede dal considerare la ribellione come un specie del crimen vis (per il quale occorre l'effettivo uso della violenza) e dal trovare troppo severo di punire pel crimine di ribellione consumata l'ammutinamento che solo mostrò l'intenzione di voler resistere colla forza all'autorità e non abbandonarlo,

⁹⁹ *Manuale del Codice penale austriaco*, Venezia, Cecchini, 1857, p. 93. Già nel 1841, quindi prima del Codice del 1852, era stato pubblicato a Venezia dalla stamperia di Giuseppe Antonelli il *Dizionario universale. Ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto* di Philippe Antoine Merlin, in cui si affermava che la ribellione era considerata un attentato «alla sicurezza generale dello Stato» e che, nell'ordinamento francese, aveva conosciuto la progressiva trasformazione in reato contro gli atti della autorità pubblica (pp. 779-780). La «Gazzetta dei tribunali», pubblicata a Trieste, nel numero del 17 febbraio del 1875 riportava uno studio di Giovanni de Rosmini, sul Giurì in Austria, in cui veniva messa in luce la tendenza di ricondurre praticamente sempre il reato di ribellione a quello di alto tradimento così da conferirgli maggiore gravità e persino di sottrarlo alla giurisdizione ordinaria dei giurati per affidarlo al «tribunale dell'impero» (p. 4).

come pensa Henke, all'intervento di polizia. Questa controversia vien rimossa allorquando si consideri la sollevazione come un crimine sui generis, che trapassa in ribellione allorché l'ammutinamento si faccia più pericoloso.¹⁰⁰

Anche per il diritto patrio toscano la ribellione veniva considerata in termini penali un reato di «Maestà lesa», essendo definita a tutti gli effetti come una «insurrezione faziosa a mano armata contro la Patria od il Principe»; una dizione che ricordava i termini dei dizionari e che sottolineava il pericolo dei «funesti effetti delle atrocità di coloro che ardissero infiammare, sollevare e mettersi alla testa del popolo per opporsi con pubblica violenza alla provvide disposizioni del Governo e per commettere altri eccidi e disordini di questa natura».¹⁰¹ Nella normativa pontificia la ribellione veniva accostata al reato d'Alto tradimento e ricondotta, spesso, all'attività delle società segrete, come ben sintetizzava Angelo Dall'Aste Brandolini nel suo *Lessico legale notarile*, edito nel 1840.¹⁰²

L'ordinamento italiano, dopo aver recepito quello piemontese, sarebbe andato in direzione diversa da quella asburgica tanto da portare il Codice Zanardelli ad escludere il reato di ribellione, assorbito in altri reati riconducibili alla più volte ricordata resistenza al pubblico ufficiale e cancellato invece come atto politico, in quanto ritenuto ormai una vestigia del passato. Il Codice del 1889, infatti, nel Libro secondo, dedicato ai «Delitti in specie», condannava all'articolo 105 il «cittadino che porta le armi contro lo Stato» e all'articolo 120 l'insurrezione – «Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri

¹⁰⁰ «L'Eco dei tribunali», IV, 1854, n. 358, pp. 449-452. Il diverso clima esistente nei territori asburgici emergeva anche dalla stampa più 'popolare' come avveniva per «Il Diavoletto», la testata conservatrice edita a Trieste, che nel numero del 24 agosto 1849, in pieno clima di restaurazione, giudicava la ribellione un pericoloso atto politico rispetto al quale la clemenza e il perdono dovevano essere utilizzati con estrema cautela: «Chi potrebbe mai lodare un governo, se giungendo a vincere una ribellione, quale pur siasi le cause che l'hanno promossa, quali i modi con cui sia stata operata e sostenuta, accordasse piena e incondizionata amnistia? [...] Un governo che ciò facesse meriterebbe alto biasimo e assumerebbe una grave responsabilità innanzi a Dio e agli uomini».

¹⁰¹ *Repertorio di diritto patrio toscano vigente*, Firenze, Per Aureliano Giuliani, VII, 1838, p. 289.

¹⁰² *Lessico legale notarile*, Forlì, Bordandini, 1840, pp. 179-180.

dello Stato» –, dopo aver disciplinato le fattispecie degli attentati. Nei delitti contro la pubblica amministrazione comparivano la violenza pubblica agli articoli 187-188, la radunata sediziosa al 189 e la resistenza all'autorità al 190. Nei delitti contro l'ordine pubblico, infine venivano collocati l'associazione per delinquere e l'eccitamento alla guerra civile. Come accennato, dunque, nessun riferimento alla desueta ribellione, termine a cui la costruzione della lingua attraverso i dizionari aveva assegnato contenuti destinati a rivelarsi troppo impalpabili e, al contempo, passionali per una codificazione che ambiva a svecchiare e ad essere puntuale. Del resto anche nelle pochissime discussioni parlamentari in cui si era dibattuto di ribellione in quanto tale, l'utilizzo del termine è risultato sempre molto contraddittorio, come emerse, ad esempio nella tornata della Camera dei deputati del 17 marzo del 1875, allorché gli intervenuti, l'onorevole Mosca e l'onorevole De Dominicis, discettarono a lungo su quale fosse la differenza, pur esistente a giudizio soprattutto di Mosca, fra ribellione e oltraggio senza approdare ad una soluzione realmente conclusiva.¹⁰³

11. UNA BREVE CONCLUSIONE. – Appare chiaro dagli esempi riportati, relativi al termine ribellione e affini, che la codificazione della lingua, nel periodo compreso fra la metà del Settecento e gli anni sessanta dell'Ottocento – all'incirca l'arco di tempo in cui secondo Koselleck si è compiuta la risemantizzazione del vocabolario di matrice medioevale –, ha tenuto le distanze dalla più o meno parallela ridefinizione del lessico politico. Nel caso della ribellione i contenuti dei vari vocaboli ad essa connessi sono stati plasmati, con cura e senza sbavature di natura ideologicamente compromissoria, per costruire un campo molto largo in cui contenere il maggior numero e la maggiore quantità di tipologie di manifestazioni di dissenso nei confronti dell'autorità, con l'intento esplicito di ridurre gli spazi semantici della rivoluzione. Nel corso del medesimo processo di ampliamento si è manifestata un'analoga attenzione nell'evitare qualsiasi tentativo di dare un ordine politico alla ribellione, riconducendola sempre ad ambiti individuali, al ribelle, declinato

¹⁰³ Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione del 1874-75, Discussioni, pp. 3277-3280.

al singolare, e alle sue pulsioni, alle sue passioni e ai suoi peccati, secondo una prospettiva in cui la dimensione religiosa e quella morale risultavano totalizzanti tanto da porre in essere solide gerarchie di valori rispetto proprio alla politica. In questo senso, nei dizionari e nella letteratura ad essi riconducibile, la ribellione e il ribelle sono termini senza tempo, collocati in un luogo spesso quasi esclusivamente letterario, un luogo retorico di cui solo la scrittura sa raccontare l'irrazionale istintualità e che non ha nulla a che vedere con la realtà sia che si tratti delle insorgenze sanfediste, sia che si tratti dei moti rivoluzionari, sia che si tratti del brigantaggio. La ribellione pare uno stato d'animo antico che non esiste al di fuori del soggetto che lo avverte dentro di sé, il «passaggio al bosco», di cui avrebbe scritto circa cento anni dopo Ernst Junger.

Direttore: GIULIANO PINTO

Redazione: Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Via dei Ginori, n. 7
50123 Firenze

**Registrazione del tribunale di Firenze n. 757 del 27/3/1953
Iscrizione al ROC n. 6248**

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI OTTOBRE 2019

<i>Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione</i> , a cura di Andrea Giorgi e Katia Occhi (LORENZO TANZINI)	Pag. 583
ANDREA CAMBINI, <i>I 'Libri aggiunti' alle 'Storie' di messer Biondo da Furlì</i> , introduzione, edizione critica e commento a cura di Elisabetta Guerrieri (FULVIO DELLE DONNE)	» 586
HÉLÈNE MIESSE, <i>Un laboratorio di carte. Il linguaggio della politica nel 'carteggio' di Francesco Guicciardini</i> (ISABELLA LAZZARINI)	» 590
STEFANO CALONACI, <i>Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna (secoli XVI-XVIII)</i> (GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO)	» 593
ALESSANDRA MITA FERRARO, <i>Il diritto e il rovescio. Giambattista Giovio (1748-1814) un europeo di provincia nel secolo dei lumi</i> (RENATO PASTA)	» 595
RAOUL PUPO, <i>Fiume città di passione</i> (LUCA G. MANENTI)	» 600
<i>Per Sergio Bertelli. Itinerari di ricerca di uno storico del '900</i> , Atti del convegno in memoria di Sergio Bertelli, Firenze, 26 maggio 2017, a cura di Giulia Calvi (LORENZO FABBRI)	» 602
Notizie	» 607
Summaries	» 629

Amministrazione

Casa Editrice Leo S. Olschki

Casella postale 66, 50123 Firenze • Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze

e-mail: periodici@olschki.it • Conto corrente postale 12.707.501

Tel. (+39) 055.65.30.684 • fax (+39) 055.65.30.214

2019: ABBONAMENTO ANNUALE - ANNUAL SUBSCRIPTION

PRIVATI

Italia € 105,00 (carta e on-line only)

Il listino prezzi e i servizi per le **Istituzioni** sono disponibili sul sito www.olschki.it alla pagina <https://www.olschki.it/acquisti/abbonamenti>

INDIVIDUALS

Foreign € 143,00 (print) • € 105,00 (on-line only)

Subscription rates and services for Institutions are available on
<https://en.olschki.it/> *at following page:*
<https://en.olschki.it/acquisti/abbonamenti>

